



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 230

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 giugno 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	Pag.	5

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag.	6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	16
<i>Plenaria</i>	»	17
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	24
4 ^a - Difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	33
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	33
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	34
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	40
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	43
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	47
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i>	»	65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i>	»	70
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	71
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	79
<i>Plenaria</i>	»	79
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	»	90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i rapporti con le Regioni</i>	»	92
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i>	»	92
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	98
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	121
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	134
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	135
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	136
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	137
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	139
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	140
<i>Plenaria</i>	»	140
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	142
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	143
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	144

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,40

INCONTRO CON IL PATRIARCA LATINO DI GERUSALEMME

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

159^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **ZELLER ed altri.** – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **ZANDA.** – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – **ZANDA.** – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

- (125) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – DIVINA. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – RUTA. – Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – COMPAGNA ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – DE POLI. – Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – DE POLI. – Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – STUCCHI. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Maria RIZZOTTI. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – INIZIATIVA POPOLARE – Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – ZANETTIN ed altri. – Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(736) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita

(737) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(877) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali

(878) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(879) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

(907) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1038) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita

(1057) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita

(1193) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

(1195) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1264) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1265) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo

(1274) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo

(1280) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie

- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – DE POLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione, concernenti l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – BATTISTA ed altri. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l’introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SONEGO ed altri. – Modificazioni all’articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*
- (1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*
- (1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l’assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*
- (1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) illustra gli emendamenti a sua firma, che mirano essenzialmente a definire una diversa articolazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni e a modificare il testo base, per quanto riguarda le funzioni e la composizione del nuovo Senato.

Con riferimento alla revisione del Titolo V, nel ritenere condivisibile la soppressione della competenza concorrente, rileva l'opportunità di superare la separazione tra norme di principio e norme di dettaglio, che – a suo avviso – è la principale causa del contenzioso verificatosi tra Stato e Regioni a seguito della riforma del 2001. Sarebbe preferibile, invece, riconoscere un carattere residuale alla potestà legislativa regionale, prevenendo l'insorgere di conflitti di competenza attraverso il buon funzionamento del Senato delle Autonomie come luogo di raccordo e coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio.

Quanto alla composizione del nuovo Senato, ritiene necessario recuperare il carattere elettivo, in ragione dell'attribuzione anche a questa Camera di una competenza legislativa a livello nazionale e, soprattutto, del potere di revisione costituzionale.

Formula osservazioni critiche sulla modifica dell'articolo 67 della Costituzione introdotta nel testo base: a suo avviso, sarebbe preferibile mantenere, anche per i senatori, il riferimento alla rappresentanza della Nazione, che costituisce il presupposto del divieto di mandato imperativo e offre maggiori garanzie di unità e indivisibilità della Repubblica, pur nella valorizzazione delle autonomie locali, come stabilito dall'articolo 5 della Costituzione.

Infine, ricorda che la procedura di adesione all'*acquis* comunitario presuppone l'esistenza di un organismo quale il CNEL, che consenta il confronto tra le categorie produttive e sia in grado di svolgere funzioni di consulenza nei confronti del Governo su argomenti specifici. A tale conclusione, del resto, era giunta anche la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema.

Il senatore GOTOR (*PD*), dopo aver sottolineato la necessità di procedere a una riforma complessiva dell'assetto istituzionale, attesa ormai da tempo, per colmare la distanza determinatasi negli ultimi anni tra cittadini e istituzioni, illustra alcuni emendamenti di cui è firmatario.

Sottolinea che alcune proposte di modifica, in particolare, sono dirette a rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e a introdurre maggiori garanzie di equilibrio nella elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del CSM, anche in considerazione della connotazione maggioritaria della legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati.

Nel ritenere incomprensibile o altrimenti strumentale la contrapposizione determinatasi in Parlamento e nel dibattito pubblico sulla questione della elezione indiretta dei componenti del nuovo Senato, osserva che tale previsione è coerente con la differenziazione delle funzioni della seconda Camera. Il nuovo sistema, peraltro, è già ampiamente sperimentato in altri Paesi europei, ove sono in funzione Senati delle autonomie.

Quanto alla composizione del nuovo Senato, propone che questa sia integrata – secondo il modello francese – da senatori eletti da ciascuna Regione nell'ambito di un collegio elettorale formato da componenti del consiglio regionale e dei consigli comunali dei Comuni della Regione, nonché dai deputati eletti nella medesima Regione. La provenienza da uno stesso collegio elettorale assegnerebbe, quindi, pari legittimità ai nuovi senatori e consentirebbe di rafforzare – in capo al Senato – il ruolo di rappresentanza delle autonomie locali.

Inoltre, ritiene opportuno che il numero dei senatori di nomina presidenziale, che dovrebbero restare in carica per nove anni, sia ridotto a cinque. Tuttavia potrebbe essere equilibrata, a suo avviso, una soluzione che, in ragione dell'abolizione della carica di senatori a vita, preveda la nomina di dieci senatori che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, artistico, scientifico e letterario.

Osserva che sarebbe preferibile lasciare inalterata la denominazione di Senato della Repubblica, per sottolinearne il carattere unitario di rappresentanza della Repubblica, seppure articolato in una molteplicità di livelli e di autonomie, a cui sarebbero assegnate anche funzioni di controllo sull'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione delle politiche pubbliche. Ritiene opportuno introdurre anche in Costituzione la previsione che le leggi debbano avere un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Per una migliore funzionalità della Camera dei deputati e per ragioni di contenimento dei costi della politica, ritiene necessario diminuire anche il numero dei deputati a cinquecento, soprattutto al fine di garantire un più equilibrato rapporto tra Camera e Senato in sede di elezione degli organi di garanzia.

Illustra, quindi, le proposte emendative volte a rafforzare gli istituti di garanzia e la tutela della minoranze. A tal fine, si prevede che un terzo dei componenti di ciascuna Camera possa impugnare davanti alla Corte costituzionale una legge, prima della sua promulgazione; si attribuiscono al Senato poteri di inchiesta su temi di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali; si stabilisce che il Presidente della Repubblica sia eletto con maggioranza qualificata e che, solo a partire dal decimo scrutinio, sia sufficiente la maggioranza assoluta.

Infine, si propone che tre giudici della Corte costituzionale siano scelti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, al contrario di quanto previsto dal testo base.

All'elezione dei membri laici del CSM, invece, ciascuna Camera dovrebbe provvedere autonomamente, il Senato per un terzo, la Camera per due terzi, e non più in seduta comune.

Infine, si sofferma sulle proposte di modifica dirette a rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita democratica, attraverso l'introduzione del *referendum* propositivo a fronte della richiesta di un milione di cittadini, la previsione di un *quorum* flessibile per il *referendum* abrogativo e la sottoposizione a *referendum* confermativo di tutti i disegni di legge di revisione costituzionale, anche nel caso in cui si raggiunga in Parlamento la maggioranza dei due terzi.

Conclude, auspicando che la divergenza di opinioni su alcuni specifici aspetti del disegno di legge non pregiudichi l'approvazione, ormai non più rinviabile, della riforma costituzionale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), nell'illustrare le proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, sottolinea la contraddittorietà del tentativo di prevedere una Camera delle autonomie territoriali e di assegnarle tuttavia pari dignità rispetto all'altro ramo del Parlamento. Se si mantiene un sistema bicamerale, a suo avviso, è necessario bilanciare i poteri delle due Camere e riconoscere ai loro membri la stessa legittimazione. A tal fine, ritiene opportuno che sia ripristinata l'elezione diretta del Senato, poiché ad esso sono assegnate funzioni comunque essenziali per la vita democratica, pur nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario.

Inoltre, per conseguire obiettivi di contenimento della spesa, sarebbe opportuno diminuire il numero dei deputati a quattrocento e quello dei senatori a duecento. Alle due Camere dovrebbero essere assegnati funzioni differenti, ma in via esclusiva: il Senato, in particolare, dovrebbe occuparsi delle relazioni internazionali e delle questioni attinenti l'ordinamento comunitario e la tutela ambientale, nonché esercitare un ruolo di controllo e garanzia.

Quanto alla revisione del Titolo V, illustra l'emendamento 25.38, con cui si prevede che la modifica degli Statuti speciali possa avvenire solo previa intesa tra lo Stato e la Regione o la Provincia autonoma interessata. Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 28.151 e 28.159, volti a riconoscere, a livello costituzionale, le peculiarità connesse alla insularità, con conseguente applicazione della normativa fiscale riservata ai territori extradoganali e la previsione di interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che, nel procedere alla necessaria riforma dell'assetto istituzionale, è importante restituire ai cittadini la facoltà di scegliere i propri rappresentanti, al fine di riavvicinarli alle istituzioni e coinvolgerli maggiormente alla vita democratica del Paese.

A tal fine, ritiene opportuno modificare la legge elettorale approvata dalla Camera dei deputati e ripristinare il carattere elettivo del Senato; inoltre, è ormai imprescindibile l'introduzione, anche per le elezioni politiche nazionali, del principio della parità di genere, come previsto dall'emendamento 1.0.25.

Propone di diminuire il numero di deputati e senatori, sull'esempio dei Parlamenti degli altri Paesi europei, per una maggiore funzionalità ed efficienza. A suo avviso, è necessario che al Senato – che dovrebbe conservare l'attuale denominazione – siano attribuite funzioni di garanzia e controllo, importanti per un corretto bilanciamento tra poteri istituzionali, nonché competenze legislative in materia di diritti fondamentali dei cittadini. Sarebbe preferibile, infatti, sottrarre i temi etici e sensibili alla decisione della maggioranza politica.

A proposito della revisione del Titolo V, ritiene inopportuno correggere gli effetti distorsivi della riforma del 2001 attraverso una nuova centralizzazione delle funzioni legislative precedentemente attribuite alle Regioni. Ad esse, infatti, dovrebbe essere confermata la competenza sulle questioni concernenti i territori, secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra, in particolare, una proposta, volta ad introdurre anche per senatori e deputati il limite dei due mandati, mutuandolo dalle norme previste per l'elezione dei sindaci. Un terzo mandato sarebbe possibile solo nel caso di fine anticipata della legislatura. Tale previsione, a suo avviso, dovrebbe essere estesa ad ogni carica pubblica elettiva, in quanto previene i fenomeni di malversazione e corruzione.

Inoltre, propone che sia prevista a livello costituzionale l'incompatibilità dell'ufficio di senatore e deputato con qualsiasi carica pubblica.

Il senatore RUTA (*PD*) illustra l'emendamento 1.12, che recepisce il contenuto del disegno di legge costituzionale n. 238, a sua firma, ed è volto a semplificare l'assetto costituzionale, prevedendo la soppressione del Senato e la riduzione del numero dei deputati a quattrocentotrenta.

Inoltre, propone una significativa modifica del procedimento legislativo. È prevista, infatti, la pubblicazione obbligatoria dei disegni di legge approvati dalle Commissioni, per consentire che, entro quindici giorni, le rappresentanze dei poteri locali territoriali, di istituzioni ed enti pubblici, delle forze sociali, economiche e produttive, nonché singoli cittadini formulino le proprie osservazioni. Tali rilievi possono essere recepiti in forma di emendamento, oppure allegati al testo trasmesso all'Assemblea per l'esame definitivo.

Le leggi di revisione costituzionale, infine, dovrebbero essere in ogni caso sottoposte a *referendum* confermativo. In tal modo, si riconoscerebbe ai cittadini la facoltà di incidere effettivamente sul processo di formazione delle leggi.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) osserva che la presentazione di un elevato numero di proposte di modifica a propria firma, oltre a quelle formulate dal proprio Gruppo, evidenzia la volontà di contribuire in modo costruttivo all'approvazione di una riforma costituzionale ampiamente condivisa, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso della discussione generale, e in grado di superare effettivamente le distorsioni prodotte dall'attuale sistema istituzionale.

Si sofferma, quindi, sul complesso degli emendamenti presentati, riservandosi di illustrarli dettagliatamente in sede di esame dei singoli articoli.

Innanzitutto, ritiene opportuno ridurre anche il numero dei deputati, oltre a quello dei senatori, per ragioni di contenimento dei costi e di riequilibrio tra i due rami del Parlamento. Sarebbe preferibile, inoltre, che i senatori siano eletti a suffragio universale e diretto, per rafforzare la partecipazione popolare alla vita democratica del Paese; in tal caso, l'elezione potrebbe avvenire contestualmente a quella dei consigli regionali e il numero dei consiglieri regionali dovrebbe essere ridotto in misura corrispondente a quella dei senatori eletti. Se, invece, si optasse per l'elezione di secondo grado, si prevede che la rappresentanza sia proporzionale rispetto alla popolazione residente nei territori regionali.

Pur nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario, a suo avviso, occorre valorizzare la seconda Camera, assegnandole funzioni di rappresentanza delle autonomie e di raccordo con i territori, competenze in materia di politiche europee e di coordinamento della finanza pubblica, nonché poteri di controllo e valutazione delle politiche pubbliche. Inoltre, il Senato dovrebbe esprimere pareri eventualmente vincolanti sulle nomine di competenza del Governo.

Ritiene inopportuna la previsione, a livello costituzionale, di tempi definiti nel procedimento legislativo: norme di quella natura dovrebbero essere piuttosto introdotte nei regolamenti parlamentari.

Quanto alla riforma del Titolo V, critica l'impostazione neocentralista del testo base e propone una nuova definizione delle materie di competenza esclusiva statale e regionale. Inoltre, auspica la determinazione in Costituzione di costi *standard* collegato ai livelli essenziali delle prestazioni, per una effettiva attuazione del federalismo fiscale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Sottocommissione per i pareri

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica): parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011: parere non ostativo.

Plenaria**120^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

*SULLA RICHIESTA DI ACQUISIRE LE CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO
SULLA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA*

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Palma di poter acquisire agli atti della Commissione la relazione finale del Gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, in materia di riordino della geografia giudiziaria. La relazione conclusiva, infatti, è stata di recente consegnata al Ministro della giustizia. Manifesta comunque le proprie perplessità in ordine alle conclusioni della Commissione che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, avrebbe fatto rilevare che la riforma delle circoscrizioni dei tribunali presenta solamente criticità di ordine tecnico, tutte facilmente superabili. Conclude precisando che sugli esiti della riforma pesano invece forti riserve, soprattutto per la incongrua soppressione degli uffici giudiziari in quei territori dove maggiore è la concentrazione delle attività illecite della criminalità organizzata e delle mafie.

Il presidente PALMA accede alla richiesta del senatore Lumia e rende noto che nei prossimi giorni avvanzerà domanda di poter acquisire gli atti del Gruppo di lavoro sulla geografia giudiziaria.

*SULLA NOMINA DEI RELATORI PER L'AVVIO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO*

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede al presidente Palma di prendere in attenta considerazione l'ipotesi di nominare il relatore per la Commissione giustizia tra i senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico, in vista dell'avvio dei lavori delle Commissioni riunite 2^a e 6^a sui disegni di legge in materia di riforma del processo tributario.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare, di intesa con il Presidente della 6^a Commissione permanente, la scelta del relatore per la 2^a Commissione sui disegni di legge citati dal senatore Lumia. Assicura, comunque, che saranno presi in attenta considerazione ragioni di rappresentatività delle forze politiche e di competenza nell'esame della complessa disciplina che le Commissioni riunite si avviano ad esaminare.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

– e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra brevemente i quattro nuovi emendamenti a propria firma 2.1000, 2.1001, 2.1002 e 5.0.1000, pubblicati in allegato. Tuttavia ritiene opportuno proporre che le nuove proposte emendative siano esaminate in una prossima seduta alla luce di quanto è accaduto nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea della Camera dei deputati. Infatti, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea per l'anno 2013, un emendamento che prevede rilevanti modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e che a prima vista sembra introdurre una forma di responsabilità civile diretta dei magistrati. Pertanto, ritiene necessario prendere piena contezza del testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di predisporre una eventuale riformulazione dei propri emendamenti e effettuare un coordinamento generale tra i testi.

Il senatore LUMIA (*PD*) manifesta la propria contrarietà sull'impostazione alla base dell'emendamento testè richiamato, sia per ragioni sostanziali che per rilievi di ordine procedurale. Dal primo punto di vista richiama la posizione del suo Gruppo il quale da sempre sostiene che l'introduzione di forze di responsabilità civile diretta dei magistrati comporti il rischio della lesione dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura. Per quanto riguarda poi le modalità di approvazione dell'emendamento in questione, ritiene discutibile che, una volta ancora, lo stesso abbia trovato spazio nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma sulla necessità di coordinamento della norma approvata dall'altro ramo del Parlamento con la portata delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame e i relativi emendamenti; questi sono ormai in fase di esame avanzato. Peraltro, chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle quattro nuove proposte avanzate dal relatore.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le perplessità espresse dal senatore Lumia, manifestando il proprio disappunto per l'approvazione del citato emendamento da parte dell'Assemblea della Camera dei deputati.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva l'opportunità di rivedere in ogni caso la disciplina della responsabilità dei magistrati, anche alla luce di recenti fatti di cronaca che dovrebbero indurre a un'attenta riflessione sulla portata delle conseguenze degli errori giudiziari in campo sanitario.

Il presidente PALMA comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è fissato per domani alle ore 18. Replicando ad alcune osservazioni critiche sull'approvazione dell'emendamento in materia di responsabilità civile dei magistrati presso l'altro ramo del Parlamento, rileva che esso era riferito al disegno di legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riferimento, quindi, alla disciplina volta a far fronte alle procedure di infrazione. In ogni caso, quando tale disegno di legge sarà trasmesso al Senato, la Commissione potrà far ricorso a tutti gli istituti previsti dal Regolamento per garantire che questa Assemblea possa approvare una disciplina coerente sul piano sistematico. Nelle more, auspica che la Commissione bilancio esprima entro breve tempo il parere sulle nuove proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1070 e connessi, affinché possa portarsene a compimento l'esame, già fruttuosamente avanzato.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) domanda al rappresentante del Governo di fornire dati aggiornati e analitici sull'ammontare dei costi sostenuti dallo Stato a titolo di risarcimento del danno ingiusto derivante da provvedimenti giudiziari.

Il vice ministro COSTA, pur rilevando che il Governo ha già trasmesso i rilievi e i dati cui sembra riferirsi il senatore Falanga, manifesta la propria disponibilità ad accedere a questa ulteriore richiesta.

In seguito ad un richiamo all'ordine rivolto da parte del presidente PALMA al senatore Falanga, questi, in seguito ad un vivace scambio di vedute con la Presidenza, abbandona i lavori della Commissione in segno di protesta.

Il presidente PALMA stigmatizza i toni delle lamentele rivolte nei suoi riguardi dal senatore Falanga e ribadisce che tra le proprie funzioni vi è anche quella di garantire un ordinato andamento dei lavori, specialmente quando le materie oggetto di trattazione da parte della Commissione presentano particolari profili di complessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(54-A) Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

La relatrice CAPACCHIONE (PD) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento che, sulla falsariga della proposta 1.2, a firma del presidente Palma, definisca con maggior precisione le condotte sottoposte ad incriminazione ai sensi della legge n. 654 del 1975, così recependo alcune delle istanze avanzate in sede di audizioni informali e cercando, peraltro, di modificare l'intero impianto dell'articolo 1 del disegno di legge che, attualmente, ha riguardo all'articolo 414 del codice penale.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il presidente PALMA rileva che il testo che la relatrice sembra voler presentare incontra la propria condivisione di massima; non a caso, si tratta di una proposta emendativa quasi coincidente con quanto disposto dall'emendamento 1.2 da lui stesso presentato. In particolare, ritiene logico e condivisibile ridefinire le istigazioni a delinquere punibili ai sensi della cosiddetta legge Reale, accostandovi la condizione che queste siano effettuate pubblicamente. Precisa, tuttavia, che occorrerebbe farsi carico di rendere omogenea la risposta sanzionatoria prevista dalla citata legge Reale con le pene riconducibili al reato di cui all'articolo 414 del codice penale. Rivolto l'invito a farsi carico di tale questione alla relatrice, chiede quale sia l'orientamento dei Gruppi in proposito.

Il senatore LO GIUDICE (PD) osserva che la precisazione svolta dal presidente Palma appare meritevole di attenta considerazione e ritiene che l'apprezzabile formulazione preannunciata dalla relatrice possa essere validamente integrata con un abbassamento delle sanzioni penali previste dal citato articolo 414.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime perplessità sull'ipotesi di incriminare la sola fattispecie di «istigazione pubblica» in quanto assume forme rilevanti di allarme sociale anche la «istigazione privata» a delin-

quere, fondata su motivazioni e ideologie riconducibili ad orientamenti negazionisti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva con disappunto che le proposte emendative testé preannunciate sembrano volte, anche a prima lettura, a risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione e surrettizi limiti alla ricerca storica. Inoltre rileva che da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, era emerso l'indirizzo favorevole o a rinunciare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali, peraltro, risultano difficili e pericolose quanto a definizione per via di norme penali.

Il presidente PALMA rileva, a beneficio di tutti i commissari, che la legge n. 654 del 1975 già punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale e etnico; pertanto, si dovrebbe tenere presente che la Commissione è chiamata solamente ad integrare, se del caso, la portata normativa di precetti penali già esistenti, svolgendo riferimenti della massima puntualità, alle pratiche e alle condotte di negazionismo, la cui definizione non può comunque sfuggire ai principi di tassatività e determinatezza delle norme penali sanciti dall'articolo 25 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA GIÀ CONVOCATA PER DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PALMA informa la Commissione che la seduta già fissata per domani alle ore 14, non avrà più luogo. Preannuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani alle ore 13,20 o comunque al termine della seconda chiama dei senatori nella seduta comune del Parlamento che avrà luogo nella mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**Art. 2.****2.1000**

BUEMI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "che derivino da privazione della libertà personale" sono soppresse».

2.1001

BUEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a) ed e);

b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c)".».

2.1002

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, o di una sua circostanza rilevante, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione".».

Art. 5.

5.0.1000

BUEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per il fatto di cui all'articolo 2 commesso con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(1510) Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (PD) illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che è finalizzato a garantire anche per i diritti economici, sociali e culturali i meccanismi di protezione già previsti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Segnala l'estensione delle funzioni del Comitato incaricato di monitorare l'implementazione del Patto e, in particolare, l'introduzione della possibilità di ricorsi individuali da parte dei soggetti che si reputino vittime di violazioni dei diritti contenuti nel Patto, con la possibilità di avvalersi anche della documentazione proveniente da altri organismi delle Nazioni Unite e da organizzazioni internazionali.

Ricorda che l'Italia è stato uno dei principali sostenitori dell'adozione del Protocollo e uno dei suoi primi firmatari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1511) Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*PD*) espone il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che rende obbligatorio il contributo italiano all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), per garantire continuità e consistenza dello stanziamento previsto. Sottolinea che il provvedimento è finalizzato, nella sostanza, a garantire la permanenza a Roma della sede dell'Istituto, con ovvie ricadute positive per il prestigio del nostro Paese.

Ricorda che gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in 126.250 euro annui, a decorrere dal 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1512) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che ricalda nella sua struttura il modello degli accordi in materia di doppie imposizioni promossi dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è rivolto essenzialmente ad intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e al superamento del segreto bancario.

Il provvedimento, che si inquadra nell'ambito degli obblighi internazionali già assunti in materia dal nostro Paese, stabilisce il principio della collaborazione tra Autorità competenti, precisando che lo scambio di informazioni a richiesta può anche includere redditi rientranti nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria sulla tassazione sui redditi da risparmio.

Ricorda che il provvedimento non comporta nuove spese per il bilancio dello Stato e al contrario potrà comportare un potenziale recupero di gettito fiscale per il nostro Paese, pur non quantificata dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1513) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che disciplina la collaborazione tra Italia e Sud Africa per prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale e il terrorismo, creando uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa bilaterale tra le rispettive autorità di polizia.

Segnala che il testo individua tra i settori di cooperazione il traffico illegale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di armi e altri reati, definendo le modalità per lo scambio di informazioni, la formazione dei funzionari e le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza.

Segnala che gli oneri del provvedimento sono valutati in circa 18 mila annui e che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute in numerose convenzioni internazionali in materia, richiamate espressamente nel suo preambolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(211) TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(558) ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

(1309) DE CRISTOFARO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente CASINI avverte che, come convenuto con il Presidente della Commissione bilancio, si procederà alla votazione degli emendamenti anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che quel parere sia comunque acquisito anche sugli emendamenti, prima di mettere in votazione il mandato al relatore; nell'occasione potranno essere recepite in sede di coordinamento se necessario, le eventuali ulteriori modifiche conseguenti ai pareri obbligatori, anche concernenti gli emendamenti già accolti.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1326, pubblicati in allegato al resoconto del 2 aprile scorso.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute riformulazioni dei seguenti emendamenti: 1.2 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.19 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.12 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 5.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.24. Il relatore ritira altresì gli emendamenti 1.18 e 1.20 a sua firma.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.15.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.8, 1.13, 1.16 (testo 2) e 1.19 (testo 2). Sono di conseguenza preclusi gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.15 e 2.17.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 (testo 2), 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.19, 2.21 e 2.23.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.5, 2.7 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 2.0.1.

L'emendamento 2.22 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 e 3.11. Il relatore TONINI (*PD*) ritira altresì l'emendamento 3.1.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.0.1.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 3.6.

L'emendamento 3.9 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Viene ritirato l'emendamento 4.7, su invito del relatore TONINI (*PD*), il quale presenta di conseguenza l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 4.2 e 4.100.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7. Il relatore TONINI (*PD*) ritira altresì gli emendamenti 5.2 e 5.10.

Il relatore TONINI (*PD*) propone l'accantonamento dell'emendamento 5.8 per consentire un suo più approfondito esame.

La Commissione conviene.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 5.1 (testo 2), 5.9 e 5.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 6.2, 6.9 e 6.11.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 6.1, gli emendamenti, di analogo contenuto, 6.5, 6.6 e 6.7 e l'emendamento 6.10.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 6.3 e 6.4, di analogo contenuto, e l'emendamento 6.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.5.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.0.1.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 7.3 e 7.6.

L'emendamento 7.2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Su proposta del relatore TONINI (*PD*) l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 viene accantonato.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.5.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 9.1.

L'emendamento 9.4 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

Art. 1.

1.2 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA,
CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, il periodo da: «La cooperazione internazionale» a: «cooperazione allo sviluppo», è sostituito dal seguente: «La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata »cooperazione allo sviluppo».

1.16 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile».

1.19 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA,
CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 3, sopprimere le parole «naturali o provocate dall'uomo.».

Art. 2.**2.3 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni civili,» inserire le seguenti: «il settore privato».

2.7 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole «di efficienza» aggiungere le seguenti: «e trasparenza».

2.12 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza» con le seguenti: «riferimento in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, nonché in materia di responsabilità sociale d'impresa», conseguentemente, dopo le parole: «servizi prodotti», aggiungere le seguenti: «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.20 (testo 2)

ORELLANA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sostituire il periodo: «ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali» con il seguente: «ispirate alla tutela dei diritti umani fondamentali e al rispetto delle norme europee e internazionali».

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole «, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i contributi al bilancio generale, su proposta dell’Agenzia negli altri casi».

Art. 5.**5.1 (testo 2)**ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA,
CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell’Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell’Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
LA TORRE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

71^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LA TORRE

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(491) DE POLI. – Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, nell'Ufficio di Presidenza tenutosi poc'anzi, è stato espresso avviso favorevole su una richiesta del senatore Di Biagio per la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto venerdì 6 giugno.

La Commissione delibera quindi di fissare per lunedì 16 giugno, alle ore 15, il nuovo termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

72^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
DIVINA*

Interviene il capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, generale di brigata cc. Enzo Bernardini, accompagnato dal colonnello cc. Arturo Guarino, capo ufficio legislazione del medesimo Comando generale.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente DIVINA dà conto di una missiva del Ministro della difesa del 10 giugno scorso, che invita la Presidenza ed i commissari che avessero interesse a partecipare alla Conferenza nazionale sulle servitù militari, prevista per il 18 ed il 19 giugno prossimi.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) pone positivamente l'accento sulla sensibilità mostrata dal Ministro sul tema.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto: audizione del Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, generale di brigata cc. Enzo Bernardini

Il presidente DIVINA rivolge un indirizzo di saluto al generale Bernardini, ringraziandolo per la sua disponibilità e cedendogli contestualmente la parola.

Il generale BERNARDINI osserva innanzitutto che l'articolato del disegno di legge n. 1157 reca una importante riforma dell'attuale normativa inerente l'organizzazione e le funzioni del Corpo delle capitanerie di porto, che assumerebbe la denominazione unica di «Guardia costiera», con l'acquisizione delle competenze già attribuite alle Forze di polizia dal codice della navigazione e da altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne. Con uno specifico decreto interministeriale, al Corpo verrebbero poi assegnati anche i mezzi navali e le relative infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, oltre a un'aliquota di mezzi aerei da determinare in relazione ai criteri di effettivo impiego. Inoltre, il personale dei servizi navali e dei reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato potrebbe transitare a domanda negli organici della Guardia costiera o essere assegnato ad altre funzioni nelle amministrazioni di appartenenza. Il nuovo assetto sarebbe quindi disciplinato nei particolari con decreti legislativi discendenti dalla delega contenuta nel disegno di legge.

Da ultimo, contestualmente al transito di competenze, gli stanziamenti di bilancio relativi al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture marittimi verrebbero trasferiti nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rileva quindi che l'Arma, nelle recenti manovre volte a riassetto le proprie dotazioni specialistiche, con una razionalizzazione mirata soprattutto al contenimento delle spese, ha già fortemente ridimensionato le proprie dotazioni navali. In particolare, dal 2008 ad oggi, i siti navali si sono ridotti da 126 a 43, mentre le motovedette sono scese da 157 a 69 (di queste unità, che comprendono anche 2 battelli, solo il 40 per cento è d'altura e nel numero sono compresi i 28 natanti in servizio a Venezia, che svolgono l'attività operativa che altrove è effettuata con automezzi). A seguito di ciò, sono stati recuperati 286 militari (reimpiegati in ambito territoriale), con un risparmio complessivo stimabile in circa 7/8 milioni di euro. Con un'ulteriore manovra, in corso di definizione, si procederà

poi a un'altra contrazione, finalizzata al mantenimento dei soli siti di Venezia e delle isole minori, nonché dei presidi delle acque lacustri nelle quali sono presenti unicamente i Carabinieri.

Le unità residue oggi in servizio sono pertanto quelle necessarie a garantire i collegamenti con le isole minori (ad esempio Lampedusa, Pantelleria, Giglio e La Maddalena), nelle quali l'Arma costituisce l'unico presidio di polizia e non può non disporre di un mezzo navale in autonomia per emergenze (dal trasporto di un arrestato all'intervento di polizia estemporaneo). Poche di queste unità navali sono altresì a disposizione dei tre soli nuclei subacquei dell'Arma rimasti attivi, per la stessa irrinunciabile esigenza di assicurare interventi di polizia autonomi. Al riguardo, in una logica di razionalizzazione dei presidi dell'Arma, dal 2008 al 2013, sono stati soppressi i nuclei subacquei di Trieste, Genova (2° nucleo), Napoli, Messina e Bari, con provvedimenti che hanno consentito di recuperare 48 unità, 10 battelli e 26 mezzi, nonché di conseguire economie per circa 313 mila euro.

Per quanto concerne il settore aereo dell'Arma, precisa quindi che le missioni di volo sul mare non rientrano tra le tipologie di intervento che caratterizzano l'impegno istituzionale, ovvero il controllo del territorio a sostegno dei reparti dipendenti per attività di ordine e sicurezza pubblica. L'attività sul mare avviene infatti in via residuale (ad esempio nell'ambito della missione *Mare nostrum*, con l'impiego di un elicottero, ovvero nel concorso occasionale alle missioni SAR -*Search and Rescue*). Sulla base di quanto precede, pertanto, l'articolo 3 del disegno di legge n. 1157, non dovrebbe riferirsi alla flotta aerea dell'Arma.

Inoltre, il servizio aereo dell'Arma dei carabinieri è stato anch'esso oggetto di numerosi interventi di razionalizzazione che hanno portato, dal 2007 al 2013, a una riduzione di 52 elicotteri (da 95 a 43), alla soppressione di 2 reparti di volo su 16 (distaccamento di Abbasanta e Nucleo elicotteri di Ancona), ad una contrazione della forza organica specializzata pari a 181 unità (da 615 a 434) e alla riduzione del tetto limite per l'attività di volo annua (da 9.000 a 7.500 ore), con economie valutabili in circa 3 milioni di euro annui.

L'oratore prosegue la propria esposizione evidenziando che la Guardia costiera è stata istituita con decreto ministeriale dell'8 giugno 1989 del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, quale articolazione del Corpo delle capitanerie di porto con compiti di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza, per la prevenzione e repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato. In base a quanto disposto dal codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), dipende dalla Marina militare e svolge per lo più compiti collegati all'uso del mare per fini civili. Inoltre, la legge n. 84 del 1994, pur avendo determinato, a suo tempo, la riconfigurazione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto in Comando generale delle capitanerie di porto, non ha ampliato le competenze del Corpo.

Quello delle capitanerie di porto, quindi, non costituisce un corpo di polizia assimilabile all'Arma dei carabinieri o alla Polizia di Stato. Al personale delle capitanerie di porto, infatti, sono solo attribuite, secondo la legislazione vigente, le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività individuate dall'articolo 137 del citato codice dell'ordinamento militare –ossia concorso al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso- nonché riguardo ai «reati comuni» commessi nel porto ove manchi un ufficio di pubblica sicurezza. L'entrata in vigore di quanto previsto dal disegno di legge n. 1157 determinerebbe quindi un ampliamento delle funzioni di polizia giudiziaria, con conseguente rischio di sovrapposizioni con la più ampia azione di contrasto dei reati e di indagine svolta dalle Forze di polizia e con la conseguente esigenza di chiarire ruolo e competenze operative di ciascuna istituzione, rivedendo aspetti organizzativi e procedurali che oggi, nell'attuale assetto, appaiono ben disciplinati e gestiti secondo prassi condivise e ben definite.

L'articolato, inoltre, non sembra definire la necessaria copertura finanziaria, prevedendo esclusivamente la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di apportare le variazioni di bilancio per il trasferimento degli stanziamenti relativi al personale, mezzi e infrastrutture specialistici delle Forze di polizia alla Guardia costiera.

Procedendo alla disamina delle ipotesi di transito del personale delle Forze di polizia nel revisionando Corpo delle capitanerie di porto, rileva che la problematica non appare determinata nelle linee guida della legge delega, con possibili criticità da affrontare nella redazione dei decreti legislativi discendenti (che rischierebbero di dar luogo ad inopportuni disallineamenti). I criteri e i principi direttivi indicati dall'articolo 5 del citato disegno di legge non definiscono, infatti, i necessari limiti entro i quali possa avvenire il transito nella Guardia costiera di personale specializzato delle Forze di polizia. Peraltro, le manovre di razionalizzazione precedentemente citate hanno già consentito il reimpiego del personale dell'Arma eccedente a favore dei reparti territoriali dell'istituzione, i quali soffrono da tempo dell'aumento del *gap* tra la forza prevista dalle leggi organiche e il numero degli effettivi per effetto del blocco del *turn over*.

Stante quanto precede, il transito di risorse umane al Corpo delle capitanerie di porto potrebbe determinare ulteriori ripercussioni negative sulle dotazioni organiche dell'Arma, già compromesse dal citato blocco parziale delle assunzioni. Inoltre, è ragionevole supporre che il personale delle Forze di polizia già impiegato nei rispettivi servizi navali difficilmente vorrebbe transitare in un altro Corpo di polizia, con un ambito di intervento ridotto e senza la possibilità, offerta dall'organizzazione dell'Arma, ma anche delle altre Forze di polizia, di essere reimpiegato in servizi e incarichi del tutto diversi da quello navale.

In conclusione, le varie Forze di polizia concorrono a formare un assetto connotato da culture diverse, sensibilità distinte e procedure operative non sovrapponibili che possono e debbono cooperare, come efficace-

mente già accade, ma non essere fuse, se non a rischio di perdere specificità preziose, sedimentate in tempi lunghissimi.

L'oratore sottolinea, da ultimo, che la presenza delle Forze di polizia in mare è sempre stata contraddistinta dal rispetto delle competenze e delle specificità di ciascuna componente, in un quadro già definito nel dettaglio dal decreto del Ministro dell'interno del 25 marzo 1998, il quale attribuisce un ruolo prioritario in mare alla Guardia di finanza, in concorso con la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, per gli specifici compiti di vigilanza aereo-navale per fini di polizia e per l'espletamento di servizi coordinati di controllo del territorio e di sicurezza generale sul mare, riconoscendo poi la competenza del Corpo delle capitanerie di porto per quanto attiene alla vigilanza, ai controlli e agli altri interventi relativi alla sicurezza della navigazione. Ne deriva che un intervento in un settore così delicato per il Paese (che si riflette sulla sicurezza, sia in termini di *security*, sia in termini di *safety*, ma anche sul turismo, sull'economia e sul controllo delle aree portuali), potrebbe determinare disarmonie, disallineamenti ed aumenti di costi, con conseguente rischio di minore efficienza del servizio.

Il presidente DIVINA, nel ringraziare il generale Bernardini per la sua accurata disamina osserva che, ancorché i contenuti specifici del disegno di legge n. 1157 possano presentare profili di problematicità, la *ratio* ad esso sottesa, mirante ad un efficace e razionale riordino delle funzioni dei vari Corpi dello Stato operanti in mare, dovrebbe comunque essere perseguita.

Il senatore BATTISTA (*Misto-ILC*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per i rilevanti sforzi di razionalizzazione implementati dall'Arma, rileva che il disegno di legge n. 1157 si pone in linea con principi generali di revisione della spesa pubblica ampiamente condivisi a livello politico e confermati dalle analisi tecniche del commissario Cottarelli. Le problematiche relative alla mobilità ed ai transiti di personale, peraltro, potrebbero essere superate con specifici emendamenti.

Conclude osservando che anche la Polizia di Stato starebbe dando seguito ad un programma di ridimensionamento del proprio intervento in mare, come dimostrato dalle riduzioni effettuate sulla componente navale operante nella zona di Trieste.

Il senatore MARTON (*M5S*) domanda se dall'intervento svolto dal generale Bernardini possa evincersi un sostanziale orientamento al mantenimento dell'attuale assetto normativo.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nell'osservare che il disegno di legge n. 1157 presenta profili di criticità che meritano una ponderata analisi, domanda se l'opera di ristrutturazione e razionalizzazione intrapresa dall'Arma dei carabinieri abbia o meno raggiunto il limite oltre il quale l'operatività del Corpo potrebbe risultare compromessa.

Replica agli intervenuti il generale BERNARDINI, ribadendo che, al momento, l'Arma dei carabinieri mira a mantenere la piena operatività navale nei siti di Venezia, delle isole minori ed in generale nei soli contesti in cui è la sola forza dell'ordine presente sul territorio e che tale assetto già impedisce il verificarsi di qualsiasi sovrapposizione con l'operato di altri attori istituzionali.

Per quanto riguarda la problematica dell'accorpamento delle funzioni, osserva quindi che l'attuale contesto normativo si basa su una precisa ripartizione delle competenze di tutti gli operatori istituzionali e che la riduzione della componente navale operata dall'Arma appare già sufficiente ad evitare condivisioni di responsabilità.

Il presidente DIVINA, nel ringraziare nuovamente il generale Bernardini per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa la procedura informativa, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

230^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) intende segnalare al Governo l'incresciosa tendenza del medesimo a svuotare gradualmente il contenuto del disegno di legge n. 1322, recante disposizioni in materia di enti locali, approvato in sede deliberante da questa Commissione e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Il Governo persiste nel riprendere singole disposizioni di tale disegno di legge, trasferendole o in proposte emendative o all'interno di decreti-legge, con la conseguenza di lasciare le disposizioni residue sospese in un indefinito limbo giuridico.

Censura, quindi, tale condotta, che smentisce l'accordo intercorso tra l'Esecutivo e i Gruppi parlamentari anche dell'altro ramo del Parlamento, violando le regole di correttezza, che dovrebbero sempre improntare i rapporti interistituzionali. Invita, infine, l'Esecutivo a rimediare a tale comportamento, adottando un decreto-legge che recuperi interamente l'articolo del disegno di legge n. 1322, posto che le norme in questione avevano avuto l'approvazione all'interno di decreti-legge che l'Esecutivo ha poi lasciato decadere.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) si associa a tali considerazioni, soffermandosi, in particolare, sul trattamento discriminatorio subito dalla regione Sardegna, che, a fronte di eventi calamitosi di gravità analoga ad

altri territori, non ha usufruito di alcun tipo di beneficio. Peraltro, nel disegno di legge n. 1322, l'articolo 11, relativo proprio alle zone sarde colpite dalle calamità dello scorso autunno, conteneva norme destinate a esaurire i propri effetti nel mese corrente. Oltretutto, è pur vero che, presso la Camera dei deputati, non si è registrata l'unanimità dei Gruppi per la concessione della sede legislativa sul disegno di legge citato, ma è altresì vero che tale provvedimento si sarebbe potuto esaminare in tempi molto rapidi, anche attraverso la procedura referente, se non vi fosse stata una sostanziale contrarietà del Governo.

Il senatore LAI (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, si associa alle osservazioni svolte dai senatori D'Alì e Uras, invitando il Governo ad adottare i provvedimenti più opportuni per rimediare al disagio creatosi.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa altresì ai rilievi formulati.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), nel concordare con le considerazioni svolte, invita a rimediare alla situazione incresciosa determinata dal venir meno di un corretto rapporto tra i due rami del Parlamento, prospettando anche alla Presidenza del Senato la necessità di invitare la Camera dei deputati e il Governo a risolvere il problema denunciato.

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere le preoccupazioni prospettate, invita il Governo a fornire risposta al tema sollevato in tempi solleciti, richiamando altresì l'esigenza di rispettare i termini di un preciso accordo politico-istituzionale.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire le opportune risposte, fermi restando i vincoli ineludibili derivanti dal sistema del bicameralismo perfetto previsto dalla vigente Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazione, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti sospesi nella seduta di ieri e quelli di nuova presentazione, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2),

3.100 (testo 2)/100, 3.100 (testo 2)/200 e 3.5. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2. Occorre valutare l'emendamento governativo 3.0.800, provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il sottosegretario LEGNINI rileva come gli emendamenti che necessitano di approfondimento istruttorio comportano un'ulteriore proroga, rispetto al testo del decreto, delle gestioni commissariali, con il rischio di ridurre la quota delle risorse appostate presso le contabilità speciali da utilizzarsi per interventi infrastrutturali.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare su tali emendamenti un parere di nulla osta accompagnato dall'osservazione testé richiamata dal rappresentante di Governo, estendendola, altresì, all'articolato del decreto-legge, che presenta analoga criticità.

Fa, poi, presente che l'emendamento 3.0.800 è corredato da una relazione tecnica positivamente verificata e che, quindi, su di esso può esprimersi una valutazione di nulla osta.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) si sofferma sulla proposta 3.0.2, rilevando che essa è identica all'articolo 3 del disegno di legge n. 1322 prima menzionato.

Il PRESIDENTE, a seguito di un approfondimento istruttorio, constata l'identità tra l'emendamento in questione e la disposizione citata dal senatore D'Alì e approvata da questa Commissione, in sede deliberante, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo: pertanto, ritiene necessaria l'espressione di un parere di nulla osta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi e quelli di nuova presentazione, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.100/100, 2.100, 2.100/101, 3.100 (testo 2), 3.100 (testo 2)/100, 3.100 (testo 2)/200 e 3.5, osservando, tuttavia, che la proroga di gestioni commissariali, con il conseguente utilizzo di stanziamenti appostati presso contabilità speciali, potrebbe determinare il venir meno di quota parte delle risorse da utilizzare per la realizzazione di interventi infrastrutturali. Tale osservazione deve riferirsi, altresì, anche al testo del decreto-legge. Sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.800 il parere è di nulla osta».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**231^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1326) *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*
(Parere alla 3^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che la norma di cui all'articolo 7 sul fondo rotativo per i crediti concessionali non comporti nuovi oneri rispetto alla normativa vigente. Occorre valutare, inoltre, all'articolo 14, comma 7, l'inserimento di un esplicito divieto a corrispondere rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo. Chiede poi conferma della congruità della clausola di invarianza amministrativa di cui all'articolo 14, comma 10, onde evitare che le esigenze di supporto logistico e le spese di funzionamento del predetto Comitato comportino maggiori oneri in capo al Ministero degli esteri. Occorre valutare, inoltre, all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, l'inserimento di un esplicito divieto a corrispondere, in favore dei soggetti partecipanti alla Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, gettoni di presenza ed emolumenti di qualunque natura. Occorre valutare, comunque, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa riferita all'articolo 15 nel suo complesso. In merito all'articolo 16, chiede chiarimenti sul comma 6, in base al quale il bilancio interno dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo deve essere conforme a principi civilistici, il che potrebbe apparire in contraddizione con la natura di ente di diritto pubblico dell'Agenzia. Analogo chiarimento attiene all'articolo 17, comma 3. Occorre valutare, poi, all'articolo 16, comma 7, la previsione del limite alle risorse umane e finanziarie disponibili. Altresì, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel comma 13, lettera h), riguardante la determinazione delle modalità di riallocazione, all'interno dell'Agenzia, del personale dell'Istituto agronomico per l'oltremare. Chiede

chiarimenti sugli effetti finanziari complessivi dell'articolo 18, commi 1 e 2. Infatti, si prevede, al comma 2, lettera *a*), che alla copertura dell'organico dell'Agenzia – fissato nel limite massimo di duecento unità – si provveda, fra l'altro, mediante l'inquadramento del personale attualmente in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. La lettera *b*) prevede, invece, l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Inoltre, il comma 3 dispone che – al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale – siano corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie vengano trasferite all'Agenzia. Al riguardo, occorre chiarire gli effetti dell'eventuale mancato esercizio dell'opzione da parte del personale comandato o fuori ruolo, con il rischio che la Direzione generale per la cooperazione registri un numero di dipendenti in esubero rispetto alle nuove funzioni; inoltre, potrebbe sussistere il rischio che, di contro, l'Agenzia, per far fronte a mancanze di organico, debba far ricorso, in misura superiore a quanto preventivato, a procedure selettive pubbliche, con oneri conseguenti. Inoltre, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione, risulta necessario chiarire la praticabilità dell'articolo 19, comma 1, che prevede la soppressione di almeno sei strutture di livello dirigenziale non generale del Ministero degli esteri.

Occorre chiarire gli effetti finanziari complessivi dell'articolo 18, comma 7, laddove dispone l'armonizzazione della disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera rispetto al titolo VI della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 («Ordinamento dell'amministrazione degli esteri»). Occorre valutare, poi, all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, la previsione del divieto per i componenti del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di ricevere gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati. Chiede poi conferma della congruità della clausola di invarianza amministrativa contenuta nell'articolo 20, comma 4. Con riferimento all'articolo 25, comma 2, non risulta del tutto chiara la disciplina previdenziale dei dipendenti pubblici collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività di cooperazione: in particolare, occorre precisare se i relativi contributi previdenziali verranno pagati dalle organizzazioni presso cui sono in servizio ovvero se si applichi un regime figurativo. Risulta poi necessario valutare la compatibilità del comma 3 con i canoni di corretta programmazione economica e di gestione del personale, posto che l'aspettativa viene configurata come un diritto soggettivo che, peraltro, viene esteso anche al coniuge del dipendente. Il comma 4 potrebbe comportare maggiori oneri, nel momento in cui l'attività di servizio viene equiparata ad analoghe attività professionali di ruolo prestate in ambito nazionale, ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale. Potrebbero derivare maggiori oneri anche dal comma 8, che commisura gli obblighi fiscali, previ-

denziali e assicurativi delle organizzazioni della società civile, anziché alle norme di legge vigenti, a compensi convenzionali da determinare annualmente con decreto non regolamentare del Ministro degli esteri. Vanno chiariti gli effetti finanziari dell'articolo 28 sul riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo. Con riferimento all'articolo 30, comma 4, devono essere verificati gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione, che potrebbe obbligare l'Agenzia a compiere ulteriori selezioni di esperti. Relativamente all'articolo 30, comma 6, occorre verificare la situazione finanziaria e patrimoniale complessiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare, visto che i relativi rapporti giuridici sia attivi che passivi sono trasferiti all'Agenzia. In merito all'articolo 31, comma 1, richiede elementi sull'effettiva disponibilità delle risorse del Fispes utilizzate a copertura. In merito al comma 2, chiede rassicurazioni sull'effettiva disponibilità delle risorse ivi utilizzate rispetto alle obbligazioni già perfezionate e sulla riducibilità delle risorse in questione rispetto agli interventi programmati. Infine, chiede conferma della congruità della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 47/2014 del Servizio del bilancio.

Per quanto riguarda gli emendamenti occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 7.1. In merito all'emendamento 8.1, risulta necessario apporvi una clausola di neutralità finanziaria; in ogni caso, occorre appurare se l'attività della commissione paritetica di cui al comma 2 sia compatibile con l'invarianza di oneri e prevedere comunque il divieto per i componenti di ricevere rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.1, 11.1, 11.6, 11.10, 11.11, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1, 16.26, 16.27, 16.31, 16.33, 16.37, 16.37 (testo 2), 17.1, 17.4, 17.5, 17.6, 17.0.1, 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.8, 19.1, 19.3, 22.1, 22.0.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 26.4, 27.1, 29.1 e 30.1. Occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 14.9 e 16.1. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari delle proposte 4.100, 16.9 e delle analoghe 16.42 e 16.43, 16.11, 16.15, 16.20 (in particolare in relazione all'aumento di copertura senza maggiore autorizzazione di spesa), 16.25, 16.29, 16.32, 16.38, 16.47, 16.49, 16.54, 17.2, 18.4, 20.5 (analogo al 16.20), 20.0.1, 23.2, 24.0.1, 25.3 e 25.7. Occorrono chiarimenti sui possibili effetti finanziari dell'equiparazione delle indennità del personale di cooperazione ai prestatori di servizio civile all'estero e al personale militare, disposta dagli emendamenti 25.4, 25.5 e 25.6. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria nella proposta 15.12. Occorre valutare altresì la necessità di prevedere, all'emendamento 25.1, che lo *status* di cooperante non comporti alcun diritto lavoristico o pretesa di versamenti fiscali o contributivi a carico della parte pubblica. In relazione ai possibili costi di istituzione di un albo, occorre valutare la sostituzione della parola «albo» con «elenco» negli emendamenti 25.2 e 26.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI consegna alcune note di chiarimento sui rilievi segnalati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame e quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Il senatore LAI (PD), in sostituzione del relatore D'Alì, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI formula un avviso di nulla osta sul testo del provvedimento.

Il relatore LAI (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere chiarimenti sulla congruità della valutazione dell'onere per le spese dei collegamenti in videoconferenza stimato dalla relazione tecnica in 7100 euro annui a decorrere dal 2014.

Il sottosegretario LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

100^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00710 il sottosegretario BARETTA fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari. In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 ha riformulato l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro al fine di prevedere l'applicazione di tre sole aliquote dell'imposta di registro, stabilite nella misura del 9, del 2 e del 12 per cento. Per effetto di tale riformulazione è stato, quindi, abrogato l'impianto normativo in vigore fino al 31 dicembre 2013, che prevedeva aliquote di imposta differenziate e, in taluni casi, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in considerazione del bene oggetto del trasferimento o dei soggetti a favore dei quali veniva effettuato il trasferimento.

La riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa ha comportato l'abrogazione del settimo periodo del medesimo articolo 1, che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per i tra-

sferimenti effettuati a favore dello Stato, ovvero a favore degli enti pubblici territoriali o dei consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. A seguito di tale abrogazione, pertanto, i trasferimenti a titolo oneroso effettuati a favore dei Comuni a partire dal 1° gennaio 2014 scontano, in linea generale, l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9 o del 12 per cento.

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, inoltre, disposto, al comma 4, che, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo-oneroso, sono soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. La dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 21 febbraio 2014, n. 2, tutte le agevolazioni relative ad atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell'imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta.

Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili, ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso.

Trovano, inoltre, applicazione quelle disposizioni che non stabiliscono misure agevolate dell'imposta di registro.

Con particolare riferimento alle norme di favore per il settore dell'urbanistica, che la previsione recata dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, stabilisce che per gli atti di trasferimento della proprietà di aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'imposta di registro si applica in misura fissa e non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Il trattamento di favore recato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si applica anche ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti di obbligo previsti dall'articolo 20 della legge 28-gennaio 1977, n. 10.

In considerazione della previsione introdotta dal citato articolo 10, comma 4, con la circolare n. 2 del 2014, è stato chiarito, tra l'altro, che le agevolazioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e le agevolazioni previste per i trasferimenti posti in essere nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili, posti in essere a titolo oneroso.

Le richiamate agevolazioni restano, invece, applicabili anche per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 qualora posti in essere a titolo gratuito.

L'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, stabilisce che l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

In relazione a tali cessioni, qualificate espressamente dal legislatore, quali cessioni a titolo gratuito non opera, dunque, la norma di soppressione delle agevolazioni prevista dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, e, pertanto, in relazione a tali atti posti in essere a favore dei Comuni continua ad applicarsi l'imposta fissa di registro, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Per i trasferimenti che non sono qualificati esplicitamente dal legislatore quali atti a titolo gratuito, occorrerà valutare se gli stessi siano posti in essere in un contesto oneroso o gratuito; infatti, le agevolazioni previste per gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali su immobili devono ritenersi soppresse, in applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, mentre devono ritenersi ancora applicabili in relazione agli atti a titolo gratuito.

Ha la parola per replicare il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale si dichiara soddisfatto, sottolineando l'esigenza di sciogliere i dubbi interpretativi alimentati in particolar modo dagli orientamenti contraddittori dei diversi uffici dell'Agenzia delle entrate.

Nel dare risposta all'interrogazione n. 3-00750, il sottosegretario BARETTA osserva che la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato di aver realizzato, già dal 2005, una revisione complessiva della normativa sulle commissioni che i fondi aperti destinati alla generalità dei risparmiatori pagano alle SGR. Con riferimento alle provvigioni di incentivo sono stati individuati, due modelli di base che le SGR possono adottare a seconda che la gestione abbia o meno come punto di riferimento il *benchmark* o un obiettivo di rendimento: ove il gestore non faccia riferimento al *benchmark* o a un obiettivo di rendimento, la provvigione di gestione deve essere calcolata con il meccanismo dell'*High Water Mark Assoluto*, cioè può essere prelevata solo se il valore della quota sia superiore a quello massimo mai raggiunto nella vita del fondo. Ne consegue che, ove, dopo la data di prelievo della commissione, il fondo realizzi una performance negativa, la SGR potrà percepire una nuova commissione solo dopo che il fondo abbia completamente recuperato le perdite subite e abbia nuova-

mente superato il vecchio punto di massimo; nel caso di fondi a *benchmark* o con obiettivo di rendimento predefinito sono state introdotte condizioni coerenti con gli orientamenti sviluppati in sede internazionale e che risultano più stringenti rispetto a quelle prevalenti nella maggioranza dei paesi europei.

La Banca d'Italia ha precisato che nella sua attività di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni, ha applicato in modo rigoroso e coerente la normativa vigente. I regolamenti dei fondi delle SGR italiane dei gruppi Mediolanum e Azimut, citati nell'interrogazione, sono pienamente conformi disciplina in vigore. Peraltro, i fondi di diritto italiano rappresentano per tali gruppi una componente assolutamente minoritaria della loro complessiva offerta di fondi in Italia. Mediolanum offre principalmente fondi di diritto irlandese, mentre Azimut offre fondi di diritto lussemburghese, dunque non soggetti a norme analoghe a quelle italiane in materia di commissioni di gestione, ma il prezzo del servizio di gestione è rimesso alle dinamiche di domanda e offerta, purché venga fornita una adeguata informativa ai risparmiatori, in modo che possano scegliere il prodotto per loro più conveniente.

In proposito, la vigente normativa comunitaria (Direttiva UCITS) non prevede norme armonizzate in materia di costi dei fondi comuni e pertanto tali profili sono disciplinati dalle singole normative nazionali. Di conseguenza, la normativa della Banca d'Italia si applica esclusivamente alle SGR e ai fondi di diritto italiano.

In sede ESMA, le autorità italiane hanno più volte richiamato l'attenzione sul possibile rischio di distorsione della concorrenza determinato dalla presenza di approcci divergenti delle diverse regolamentazioni nazionali in materia di costi dei fondi comuni, scontrandosi tuttavia con l'impostazione delle autorità di altri paesi.

Sulla questione, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha precisato che nel corso degli anni si è verificata una crescita di OICR esteri offerti in Italia, sia in termini di numero che di masse gestite. I citati prodotti del risparmio gestito, seppur di diritto estero, sono talvolta riconducibili a gruppi italiani.

La materia dei costi applicabili agli OICR non risulta attualmente armonizzata a livello comunitario. Al contrario di quanto avviene in Italia, gli ordinamenti lussemburghesi ed irlandesi non prevedono alcuna specifica norma sull'argomento e non prevedono alcun obbligo di fissare una misura massima di commissioni applicabili al fondo.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato, infine, che, in seguito alla riunione dell'*Investment Management Standing Committee dell'ESMA* del 30 aprile 2013, alcuni membri dell'IMSC (tra i quali la Consob) hanno appoggiato l'ipotesi di un approfondimento sulle commissioni pagate ai gestori di fondi armonizzati alla direttiva UCITS. Altri membri del Comitato hanno tuttavia espresso riserve in quanto il lavoro svolto avrebbe potuto interferire con il negoziato in corso sulla proposta di revisione della medesima direttiva UCITS (UCITS V). Contestualmente al predetto dibattito interno all'IMSC, infatti, il relatore su pro-

posta di direttiva UCITS V presso il Parlamento europeo ha richiesto all'ESMA di produrre una mappatura delle regole sulle *performance fee* applicabili nei diversi Stati membri dell'Unione europea.

Allo stato attuale, il citato negoziato politico risulta concluso e la bozza UCITS V non contiene specifiche previsioni inerenti all'armonizzazione del sistema commissionale dei fondi. Tuttavia, nell'ambito dei «considerando» della bozza si può rinvenire un invito alla Commissione europea ad analizzare le tipologie di costi e spese applicate nei vari stati membri. Qualora la Commissione europea rilevasse la necessità di un maggior grado di armonizzazione, la stessa dovrà sottoporre i propri rilievi al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo.

Attualmente l'unica strada percorribile appare quella di definire a livello comunitario linee indirizzo per le autorità nazionali e per i gestori tese ad orientare la definizione dei meccanismi commissionali applicati agli OICR.

La Consob, ha precisato che intende riproporre nel corso delle prossime riunioni dell'IMSC l'avvio di lavori specifici sul tema in sede ESMA, considerato che è venuta meno la causa di sospensione degli stessi.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) dichiara di essere parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, la quale ha sostanzialmente confermato la fondatezza dei quesiti posti con l'interrogazione.

Il sottosegretario BARETTA risponde all'interrogazione n. 3-00951.

Specifica innanzitutto che le società del gruppo Deiuemar non risultano iscritte in nessun albo o elenco tenuto dalla Banca d'Italia, né sono mai state sottoposte alla vigilanza della stessa, mentre sin dal 2000 la Deiuemar S.p.A. risulta essere stata sottoposta a indagini giudiziarie per abusivo esercizio dell'attività finanziaria a motivo dell'intensa attività di raccolta del risparmio attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari. All'epoca, le indagini si sono avvalse della collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC). In tale quadro, l'UIC ha anche segnalato all'Autorità giudiziaria che nel 1997 aveva rifiutato l'iscrizione della Deiuemar nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario per mancanza dei presupposti di legge.

La Banca d'Italia ha comunicato di aver fornito la propria collaborazione alla competente Procura della Repubblica in merito all'attività di raccolta del risparmio effettuata dalla società Deiuemar. Nel 2002 la stessa Banca d'Italia ha inviato all'autorità giudiziaria una segnalazione, denunciando l'anomalo volume dei prestiti obbligazionari iscritti a bilancio negli esercizi 1999 e 2000. Nei primi mesi del 2012, la Banca d'Italia ha corrisposto a richieste di assistenza degli organi inquirenti nell'ambito delle indagini in corso.

Nel 2006 la Banca d'Italia ha negato alla Deiuemar S.p.A. l'autorizzazione a emettere un prestito obbligazionario destinato ad un'offerta pubblica di sottoscrizione.

L'Ufficio italiano dei cambi, sin dal 1999, e successivamente l'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF), hanno ricevuto numerosissime segnalazioni di operazioni sospette sulla vicenda Deiuemar, che sono state inviate agli organi investigativi (Guardia di Finanza e DIA).

La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui oggetti sottoposti a indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale. In particolare, la Banca d'Italia ha confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti e alle competenti procure nell'ambito delle indagini condotte nei confronti della citata società.

Il procedimento penale relativo al fallimento della società Deiuemar è in fase di conclusione innanzi alla IV Sezione del Tribunale di Roma.

Il rappresentante del Governo rileva quindi che, per quanto di competenza, l'Esecutivo ha adottato ogni idonea iniziativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, per contrastare la vicenda oggetto dell'interrogazione.

Il senatore PUGLIA (M5S) replica dichiarandosi insoddisfatto. Fa quindi presente che, raccogliendo istanze provenienti dal territorio, la propria parte politica intende promuovere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla questione oggetto dell'interrogazione n. 3-00951, tenuto conto in particolare dell'inerzia delle autorità competenti e dell'eventualità della sussistenza di responsabilità a livello politico.

Il sottosegretario BARETTA, in riferimento all'interrogazione n. 3-00797, ugualmente all'ordine del giorno, concernente un tema più ampio di quello oggetto di un'interrogazione di simile tenore già svolta nell'altro ramo del Parlamento, chiede un rinvio dello svolgimento allo scopo di permettere i necessari approfondimenti.

Il senatore VACCIANO (M5S) consente al rinvio, nell'auspicio che non dia luogo a un'eccessiva dilatazione dei tempi.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la programmazione della summenzionata interrogazione sarà oggetto dell'esame dell'Ufficio di Presidenza.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la sede propria del disegno di legge in titolo sarebbe stata la Sottocommissione per i pa-

ri, la cui seduta non si è potuta tenere a causa dell'assenza di alcuni Gruppi. Si riserva quindi di investire del problema i capigruppo al fine di evitare che il mancato funzionamento della Sottocommissione possa ulteriormente determinare un aggravio dei lavori della sede plenaria.

La relatrice GUERRA (*PD*) dà conto degli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, recante misure di incentivazione finalizzate al ricambio generazionale nel settore agricolo. Osserva quindi che l'articolo 8 accorda un credito di imposta allo scopo di favorire gli investimenti finalizzati al sostegno delle esportazioni delle imprese agricole impegnate nella realizzazione di reti logistiche e distributive. Il menzionato credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino a 500.000 euro nei periodi di imposta 2014 e 2015. Esso è utilizzabile solamente in compensazione, non concorre alla determinazione del reddito del valore ai fini IRAP, e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi.

L'articolo 13, comma 1, lettera *a*), sostituisce interamente il Capo III del decreto legislativo n. 185 del 2000. Al fine di favorire il ricambio generazionale attraverso un più agevole accesso al credito il novellato articolo 10 del menzionato decreto legislativo stabilisce la natura dei benefici: per gli investimenti, mutui agevolati a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile; per il settore della produzione, il suddetto mutuo ha una durata massima di quindici anni. Il comma 2 prevede che alle agevolazioni si applichino i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina del settore sugli aiuti di Stato. I mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale. Il nuovo articolo 10-*bis* specifica che sono destinatari dei benefici le imprese: costituite da non più di sei mesi, di micro o piccola dimensione, esercenti esclusivamente attività agricola, costituite in forma societaria o ditta individuale, costituite di imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione, in cui giovani imprenditori siano subentrati nella conduzione dell'azienda e presentino progetti di sviluppo e consolidamento. I commi 3 e 4 prevedono che le aziende abbiano sede legale, amministrativa e operativa sul territorio nazionale, ove devono peraltro risiedere i giovani imprenditori. Viene inoltre stabilito che sono finanziabili le iniziative le quali prevedono investimenti nel limite di 1,5 milioni nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

La relatrice conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*), pur condividendo le finalità delle norme agevolative in commento, rileva la sussistenza di gravi difficoltà delle aziende agricole nella commercializzazione dei loro prodotti a causa

del livello eccessivamente basso dei prezzi imposti dalla grande distribuzione: in assenza di interventi su tale fronte, esprime il timore che gli incentivi possano perdere di efficacia.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) auspica una puntuale verifica degli esiti delle misure di incentivazione volte a favorire l'attività imprenditoriale, ritenendo preferibile, nel caso di risultati non soddisfacenti, destinare le medesime risorse a una generale diminuzione della pressione fiscale.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al provvedimento in esame e condivide le preoccupazioni manifestate in relazione all'impatto della grande distribuzione sul settore agricolo. Segnala quindi che è nota la volontà del Governo di emanare uno specifico provvedimento concernente l'agricoltura che determinerà lo stralcio di parte del disegno di legge in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che l'ipotesi prospettata dal senatore Vacciano è già stata vagliata dalla Presidenza, che ha comunque ritenuto di sottoporre il disegno di legge n. 1328 all'esame della Commissione.

A nome del proprio Gruppo la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) formula un giudizio positivo sulle parti di competenza appena illustrate, in ragione dell'opportunità di agevolare l'impegno dei giovani imprenditori nel settore agricolo. Segnala peraltro la necessità di una generale semplificazione delle procedure amministrative necessarie all'erogazione dei benefici, in quanto tempi eccessivamente lunghi troppo spesso causano gravi difficoltà alle aziende.

Dopo la rinuncia a replicare della relatrice Guerra ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale condivide le preoccupazioni espresse in merito ai problemi concernenti la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché sulla verifica degli effetti concreti delle misure di incentivazione. Sottolinea peraltro la rilevanza del provvedimento in esame quale strumento di sviluppo dell'occupazione a vantaggio dei giovani.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barraciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, nel quale dichiara di aver recepito alcune delle sollecitazioni pervenute per le vie brevi.

Il sottosegretario TOCCAFONDI manifesta un orientamento favorevole rispetto allo schema di parere illustrato dal relatore.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia il relatore per aver accolto alcuni suggerimenti avanzati e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-00595 della senatrice Montevocchi, con la quale si chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intenda adottare per il rispetto del patrimonio storico-artistico dell'area di Russi, in provincia di Ravenna, individuata come idonea per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da combustione a biomasse.

A tale proposito, riferisce che la vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2008 quando la società PowerCrop S.p.A. presentava alla regione Emilia-Romagna domanda per avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un polo per le energie rinnovabili, ai sensi del decreto legislativo n. 378 del 2003, nel comune di Russi. La proposta progettuale interessava una vasta area dell'ex Zuccherificio Eridania S.p.A, ormai in disuso, tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nelle vicinanze dell'area d'insediamento sono infatti ubicate la Villa e la Chiesa di San Giacomo, immobili tra i più significativi e prestigiosi del territorio emiliano-romagnolo e di non minore importanza nel più vasto scenario culturale nazionale. Il loro rilevante interesse storico-artistico fu riconosciuto, già all'inizio del XIX secolo, con successive notifiche del febbraio e dell'aprile del 1912 ai sensi della legge n. 364 del 1909, ed il provvedimento di tutela è ancora valido ed operante in virtù di quanto disposto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La procedura di valutazione di impatto ambientale si concludeva nel febbraio 2011, con il parere contrario dell'Amministrazione dei beni culturali alla localizzazione dell'impianto, espresso nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dalla regione Emilia-Romagna.

Il parere, ampiamente articolato, si fondava sulla constatazione che il nuovo impianto avrebbe comportato la realizzazione di volumetrie di forte impatto visivo rispetto alla storica Villa-Residenza di campagna dei Rasponi, sita nelle vicinanze, con esiti fortemente deterrenti per le visuali dello storico complesso. La nuova opera avrebbe dunque inciso in modo negativo sui valori culturali del bene tutelato, il cui apprezzamento non poteva essere circoscritto al perimetro della tutela, ma investiva le aree contermini, il cui carattere agricolo disteso sulla pianura costituisce la cornice storica della Villa sei-settecentesca.

Concluso il procedimento, la Giunta regionale si esprimeva tuttavia positivamente, con delibera n. 395 del marzo 2011, ritenendo non vincolante il parere espresso dalla Amministrazione.

Avverso la delibera regionale presentavano ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna le associazioni Italia Nostra, WWF, nonché organizzazioni non governative, Onlus e singoli cittadini, chiedendone l'annullamento e comunque la sospensione.

Poco prima della sentenza, in data 26 marzo 2012, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, ai fini della salvaguardia dell'integrità del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo e delle loro condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, emanava un puntuale provvedimento ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali.

Contro tale provvedimento di tutela indiretta veniva presentato ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna da diversi cittadini. Il TAR non si è ancora pronunciato al riguardo. Contemporaneamente Italia Nostra ed altri soggetti presentavano in data 27 aprile 2012, avverso il provvedimento di vincolo indiretto, ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con decreto dirigenziale n. 858 del 14 ottobre 2013 il Direttore generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea decretava l'inammissibilità dell'impugnativa per alcuni ricorrenti e l'infondatezza del ricorso per l'Associazione Italia Nostra.

Ritornando ora all'intervento previsto per la realizzazione del polo energetico, il TAR Emilia-Romagna, Sezione II, con la sentenza n. 570 dell'11 aprile 2012, accoglieva il ricorso presentato e annullava la delibera regionale.

La sentenza del TAR veniva però impugnata davanti al Consiglio di Stato dalla PowerCrop s.r.l. e da Eridania-Sadam S.p.A. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 662 dell'11 febbraio 2014, accoglieva il ricorso annullando la decisione del Tribunale di primo grado e, per l'effetto, ripristinava l'efficacia della delibera regionale.

Al fine di chiarire la posizione di questo Ministero nella vicenda, e con specifico riferimento alle competenze ad esso spettanti, il Sottosegretario rammenta che era in discussione, sostanzialmente, l'interpretazione di quanto previsto dall'articolo 14.9, lettera c), delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 14.9, lettera c), delle Linee guida limita infatti l'esercizio dei poteri del Ministero dei beni culturali, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, ai poteri prescrittivi previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che attribuisce al Dicastero un parere vincolante onde assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti dal Titolo I della Parte Terza del Codice, relativa ai beni paesaggistici.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha perciò evidenziato che l'articolo 152 sopra richiamato deve applicarsi in relazione ai beni paesaggistici disciplinati dalla Parte terza Codice dei beni culturali e del paesaggio e non ai beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del medesimo

Codice, come sono appunto il Palazzo Rasponi e la Chiesa di San Giacomo.

Pertanto il parere dell'Amministrazione dei beni culturali nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, espletato tramite la Conferenza di Servizi, non doveva essere inteso vincolante, come aveva invece sostenuto il TAR dell'Emilia-Romagna.

Il Sottosegretario ribadisce da ultimo che non risulta invece ancora pubblicata la decisione del TAR Emilia Romagna sul ricorso presentato avverso il provvedimento in data 26 marzo 2012 con il quale la competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, ha dettato prescrizioni a tutela delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro del complesso architettonico Villa Rasponi e Chiesa di San Giacomo.

L'Amministrazione resta pertanto in attesa di quest'ultima decisione del giudice amministrativo, alla luce della quale si augura che la questione potrà trovare una definitiva soluzione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) esprime profondo sconcerto per la risposta, ricordando di aver manifestato analogo stupore a fronte della lacunosa risposta proferita la scorsa settimana dal sottosegretario Ilaria Borletti dell'Acqua circa un'altra sua interrogazione, relativa al Parco della Rimembranza di Modena. Anche oggi, come la volta precedente, non emergono dati importanti circa le vicende giudiziarie in corso. Precisa infatti che lo scorso gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza con cui ha accolto il ricorso della società PowerCrop, aspetto che pare sottaciuto nella risposta data dal Sottosegretario. Chiede pertanto di avere dati più puntuali, lamentando inoltre che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna aveva espresso già nel 2011 parere negativo circa la localizzazione dell'impianto, mentre nel 2012, presso lo studio legale Morello-Pittalis-Roversi Monaco, si è raggiunto un accordo tra le parti sfociato poi in un decreto emesso dallo stesso Direttore regionale il 27 marzo 2012. Stigmatizza dunque che tale provvedimento ricalchi in sostanza le sollecitazioni di coloro i quali volevano realizzare la centrale di produzione di energia accanto ad un bene che dal 1975 attende il relativo progetto di valorizzazione. Rileva peraltro criticamente come ad oggi la tutela di tale complesso storico-artistico sia in mano ad associazioni di cittadini.

Dichiarandosi pertanto totalmente insoddisfatta della risposta, preannuncia l'intenzione di presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo volto a conoscere le modalità di approfondimento all'interno degli Uffici del Ministero, nonché una nuova interrogazione finalizzata a conoscere le ragioni sottese al cambiamento del parere espresso dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, in via del tutto eccezionale, chiede la parola per precisare che nella risposta si dava puntualmente conto della pronuncia del Consiglio di Stato emessa nel febbraio 2014, a

dimostrazione che l'ufficio legislativo ha ricostruito nel dettaglio la vicenda, nel rispetto degli interroganti. Precisa altresì che il parere non è stato modificato ma è stato espresso ai sensi dell'articolo 152 del Codice dei beni culturali così come previsto dalla normativa vigente. Rivendica pertanto che è stato compiuto un lavoro approfondito e respinge qualsiasi affermazione che metta in dubbio la trasparenza nella ricostruzione resa.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende brevemente la parola per riconoscere che l'informazione relativa alla pronuncia del Consiglio di Stato è stata effettivamente resa. Dopo aver evidenziato di aver presentato domanda di accesso agli atti, ribadisce tuttavia che il contenuto della risposta non corrisponde a suo giudizio alla realtà e conferma perciò la sua insoddisfazione. Rammenta infine che l'*ex* Ministro dei beni culturali aveva a suo tempo espressamente richiesto al Segretario generale del Dicastero di occuparsi personalmente della vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

IN SEDE DELIBERANTE

(1249) Deputato Maria Anna MADIA ed altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge, ora assegnato in sede deliberante a seguito della richiesta della Commissione, aveva già iniziato il suo *iter* in sede referente, tanto che in quella sede si era proceduto anche all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso. In quella sede era altresì giunto il parere della Commissione affari costituzionali, che avanzava due precise condizioni, recepite negli emendamenti 2.2 e 2.3 a sua firma. Propone pertanto di acquisire tutte le fasi procedurali già svolte e comunica che è stato ora espresso anche un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

In sede di articolo 1, il presidente relatore MARCUCCI (PD) esprime un orientamento contrario sull'ordine del giorno n. 1, invitando il firmatario a ritirarlo, così come il connesso emendamento 1.1. Analogamente invita i firmatari a ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario, precisando che l'orientamento prevalso presso la Camera dei deputati è quello di restringere l'ambito delle professioni dei beni culturali.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

L'ordine del giorno n. 1 e l'emendamento 1.1 decadono per assenza del proponente.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2 prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) il quale sollecita una modifica del parere testè espresso, giudicando non convincenti le ragioni sottese alla decisione dell'altro ramo del Parlamento di restringere l'ambito dei professionisti dei beni culturali. Al riguardo, afferma che la non esclusività delle attività svolte da tali professionisti nel settore dei beni culturali non osti al loro inserimento negli albi previsti dal disegno di legge. Rileva peraltro che detti professionisti rappresentano figure innovative in tale campo e dichiara fin d'ora che intende porre in votazione l'emendamento su cui preannuncia un convinto voto favorevole.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), pur riconoscendo le competenze di tali figure amministrativo-manageriali legate ai beni culturali, conferma che essi non svolgono attività prevalenti in tale settore. Pertanto, il loro inserimento negli albi disciplinati dal disegno di legge avrebbe l'effetto di includere un numero indefinito di persone, contrariamente all'approccio emerso in prima lettura, volto invece a privilegiare l'esclusivo riferimento alle professionalità specifiche dei beni culturali.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) giudica singolare la posizione del Governo che non riconosce la dignità di profili professionali legati a percorsi universitari ben definiti. Dichiarò comunque il voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, da parte della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Risulta altresì respinto l'emendamento 1.3, mentre è approvato all'unanimità l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 2, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 2.1, altrimenti il parere è contrario, raccomandando invece l'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.3 che – ribadisce – recepiscono le condizioni espresse dalla 1^a Commissione.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU si esprime in senso conforme al Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), in relazione all'emendamento 2.2, chiede di espungere l'attributo «maggiormente» riferito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali rappresentative.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa che l'espressione «organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative» è stata approvata dalla Camera dei deputati e corrisponde alla *ratio* di coinvolgere solo quelle associazioni che hanno un'adeguata base di rappresentanza.

Poiché gli emendamenti da lui presentati intendono conclusivamente recepire le condizioni della 1^a Commissione, preferisce non modificarne il testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli emendamenti 2.2 e 2.3, l'articolo 2 come modificato, nonché il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche approvate.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

(753) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

(1359) BITONCI ed altri. – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che l'Associazione nazionale per la scuola della Repubblica, con riferimento all'atto in titolo, ha inviato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1410

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il comparto aerospaziale rappresenta una realtà variegata e complessa da ogni punto di vista (progettuale, produttivo, gestionale, finanziario), sulla quale convergono le attività di numerosi enti di ricerca pubblici e privati, nonché svariate attività industriali italiane o a partecipazione italiana caratterizzate generalmente da altissimi livelli di ricerca e innovazione;

tali attività coinvolgono sia imprese di grandi dimensioni sia piccole e medie imprese (PMI);

le attività aerospaziali hanno assunto ormai una rilevanza di primo piano nella realtà quotidiana dei Paesi industrializzati e non: basti considerare le ricadute relative ai soli ambiti del trasporto, della sicurezza, delle telecomunicazioni o della meteorologia qualora, per ipotesi, si spegnessero anche per un solo giorno tutti i satelliti in orbita intorno alla Terra;

quali macro-categorie tecnologiche, correlate al settore aerospaziale, si intendono in via riassuntiva: navigazione/geolocalizzazione; osservazione della Terra/clima; esplorazione dello spazio/scienza; trasporto; tecnologie/operazioni; telecomunicazioni;

a ognuna di tali categorie corrispondono ampi e variegati filoni di ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale, che rendono la materia di pertinenza anche della 7^a Commissione;

considerato che:

a fronte di un importante coinvolgimento dell'Italia in campo finanziario (grande contributore all'Agenzia Spaziale Europea-ESA), in campo industriale (ad esempio, Finmeccanica e controllate), nonché nel campo della ricerca scientifica correlata, la situazione italiana aerospaziale necessita di continua e grandissima attenzione parlamentare, anche in considerazione delle vicende che hanno di recente interessato l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e degli imminenti e importanti appuntamenti del 2014, fra i quali il semestre europeo e la riunione dei Ministri competenti sull'ESA (cosiddetta «ministeriale ESA»), di seguito dettagliate;

l'Italia – che sta per assumere la Presidenza del Consiglio europeo – è stata esortata dall'ESA, su iniziativa del suo direttore generale, ad affrontare durante il semestre di presidenza, con impegno e autorevolezza, il tema della cooperazione tra le istituzioni europee e la stessa ESA. A tal fine il Governo ha nominato l'astronauta ESA italiano Luca Parmitano, recentemente rientrato da una lunga missione sulla Stazione spaziale, «am-

basciatore» della Presidenza, proprio per sottolineare l'importanza che l'Italia vuole dare a questo settore;

la «ministeriale ESA» è prevista per dicembre 2014 e i temi principali su cui l'Agenzia si concentrerà per preparare la meglio la riunione sono costituiti da: i lanciatori, la Stazione spaziale internazionale e l'evoluzione delle relazioni UE-ESA relative alla *governance* dello spazio in Europa;

l'Italia deve arrivare a questi appuntamenti con una politica spaziale ben definita, avviata sia nelle sue linee strategiche generali sia in quelle tattiche-implementative, perché solo in tal modo potrà acquisire autorevolezza e credibilità sui tavoli internazionali e aumentare la competitività scientifica e industriale, con positive ricadute sul ciclo economico interno. Governo e Parlamento si dovranno pertanto dotare di tutte strutture di indirizzo e di controllo atte ad assicurare la definizione e il compimento della politica spaziale sopradescritta;

considerato infine che:

il disegno di legge n. 1410 prevede la costituzione di un Comitato parlamentare per lo spazio che ponga in essere, con l'aiuto di uno *Scientific Advisory Board* formato da personalità scientifiche di altissimo rilievo, una serie di attività di monitoraggio e controllo sulle implementazioni delle politiche aerospaziali espresse dal Governo, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi, esprimendo pareri, raccomandazioni e formulando conclusioni, in alcuni casi vincolanti, sull'andamento di tali attività;

il Comitato, nel quale saranno rappresentati tutti i Gruppi, richiamerà tutte le forze in Parlamento a prendere posizione sulla politica aerospaziale, promuovendo il dibattito in sede parlamentare sugli stessi temi, rimarcandone l'importanza e la trasversalità;

il disegno di legge in esame prevede inoltre, all'articolo 2, la necessità che il Comitato compia verifiche anche su quelle attività dell'ASI e delle industrie di settore volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo, ambiti di pertinenza della 7^a Commissione. Ciò viene giudicato positivamente proprio per le ricadute di tali attività sulla formazione delle nuove leve di ricercatori, imprenditori, tecnici e lavoratori qualificati del settore, nonché per sviluppare la curiosità e mantenere alto l'interesse del grande pubblico e l'informazione a esso dedicata;

il disegno di legge n. 1410 è stato calendarizzato in sede referente presso la 10^a Commissione, congiuntamente con il disegno di legge n. 1110, a esso complementare, che prevede l'istituzione di un Comitato ministeriale per le attività di alta direzione, indirizzo governativo e coordinamento delle politiche concernenti il settore aerospaziale. Il combinato disposto dei due disegni di legge nn.1110 e 1410 riporta ai massimi livelli istituzionali la politica aerospaziale e ne sancisce la sua valenza strategica e multi-disciplinare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a dar corso sollecitamente all'eventuale ciclo di audizioni e alla discussione del disegno di legge, onde concluderne tempestivamente l'esame, tenuto conto dell'urgenza connessa agli imminenti appuntamenti internazionali sopramenzionati, ai quali l'Italia ha il dovere e l'onere di giungere adeguatamente preparata.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM (2014) 265 definitivo) (n. 36)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) riferisce alla Commissione, rilevando che la proposta di regolamento in esame stabilisce un divieto assoluto di tenere a bordo o utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2015, qualsiasi tipo di rete da posta derivante, in tutte le acque dell'Unione europea, e introduce una nuova e più completa definizione di questo attrezzo da pesca, in modo da colmare eventuali lacune normative.

Ricorda che la pesca con reti da posta derivanti è tradizionalmente praticata con reti aventi lunghezza limitata e apertura di maglia contenuta, per catturare varie specie pelagiche di piccole e medie dimensioni presenti perlopiù nelle zone costiere o in transito attraverso di esse. Problemi rilevanti si sono verificati a partire dalla fine degli anni Settanta, quando si sono cominciate a usare reti a maglie più larghe e lunghe varie decine di chilometri, che hanno prodotto un aumento significativo dei tassi di mortalità accidentale di specie protette, tra le quali cetacei, tartarughe marine e squali.

Fa presente che, a partire dall'inizio degli anni Novanta, anche a seguito di una serie di risoluzioni delle Nazioni Unite a favore di una moratoria della pesca d'altura praticata con grandi reti da posta, l'Unione europea ha elaborato una normativa su questo tipo di pesca. Dal 2002 è vietato l'utilizzo di reti da posta derivanti, a prescindere dalla dimensione, per la cattura delle specie elencate nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 894/97 (tonnidi, pesci castagna, marlin, pesci vela, pesci spada, squali, cefalopodi, tra le altre). È inoltre vietato lo sbarco di esemplari delle suddette specie catturati con reti da posta derivanti.

Rileva che la Commissione europea ha evidenziato come il quadro legislativo dell'Unione europea in materia di reti da posta derivanti presenti diverse carenze, che rendono le norme vigenti facilmente eludibili. Inoltre, nonostante le disposizioni vigenti, nelle acque dell'UE continua a essere segnalato l'uso illegale di reti da posta derivanti. La valutazione d'impatto ha rilevato le carenze del quadro informativo a disposizione della Commissione. Proprio in assenza di indicatori certi, si è deciso di far prevalere il principio precauzionale «per le attività di pesca che potrebbero comportare un rischio elevato di catture accidentali di specie rigorosamente protette e sulle quali gli Stati membri non esercitano un controllo o esercitano un controllo insufficiente», scegliendo dunque l'opzione del divieto assoluto della pesca con reti da posta derivanti.

Quanto all'Italia, sottolinea che sono stati recensiti circa 100 pescherecci attivi, e che l'importanza economica delle reti da posta derivanti è bassa a livello nazionale (0,8 per cento in termini di valore e 1,3 per cento in termini di peso sbarcato), nonostante il valore degli sbarchi rappresenti dal 20 per cento al 55 per cento circa (e in un caso fino al 90 per cento) del volume d'affari realizzato da questi pescherecci. Tuttavia i profitti generati dall'uso di reti da posta derivanti sono molto variabili. Per quanto attiene all'impatto ambientale, la proposta dovrebbe avere un effetto positivo, in quanto consentirebbe di affrontare tutti i profili vietando ogni attività.

Richiama infine che la base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Essendo la «conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito della politica comune della pesca» uno dei settori di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera *d*) del TFUE), la proposta non deve essere motivata in termini di rispetto del principio di sussidiarietà.

Segnala in conclusione l'articolo 2, che introduce una definizione più dettagliata e precisa di «rete da posta derivante» e l'articolo 3, che introduce il divieto assoluto di catturare risorse biologiche marine con reti da posta derivanti, nonché di tenere a bordo di un peschereccio qualsiasi tipo di rete da posta derivante.

In relazione a quanto testé esposto, riterrebbe utile svolgere una consultazione dei rappresentanti del comparto della pesca e delle organizza-

zioni sindacali di settore per conoscerne le valutazioni sulla proposta di normativa europea in discorso. Infatti, fa notare che l'introduzione di un divieto assoluto delle reti da posta imporrà un'attività di sospensione di tale attività e una riconversione di addetti e strutture.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) condivide la proposta testé formulata dal relatore di incontrare i rappresentanti del settore della pesca sul progetto di regolamento europeo.

Il vice ministro OLIVERO prende atto dell'illustrazione del progetto da parte del relatore e della previsione dello svolgimento di un'audizione del comparto, che risponde a uno spirito di confronto e di acquisizione di ulteriori valutazioni.

La Commissione conviene quindi di svolgere le audizioni degli organismi rappresentativi del settore della pesca secondo la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DI MAGGIO (*PI*) riferisce alla Commissione, rilevando che il disegno di legge in esame di iniziativa governativa reca una serie di deleghe e disposizioni di riordino della materia sanitaria.

Quanto ai profili di competenza della Commissione, ricorda anzitutto che l'articolo 11 contiene le deleghe al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione di alcuni regolamenti comunitari, anche in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e per il riordino delle norme vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Richiama poi l'articolo 12, che prevede la registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso Paesi terzi, e ciò avviene demandando ad un decreto ministeriale la definizione dell'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso il Ministero della salute, degli stabilimenti posti sotto il controllo degli operatori del settore alimentare che intendono esportare determinati prodotti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'obbligo in esame è inteso ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari destinati all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 13 reca il rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. L'articolo 14 reca il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare ed ulteriori obblighi per gli operatori del settore dei mangimi. Il comma 1 autorizza il Ministero della salute ad allestire, quale integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare (S.I.N.V.S.A.). Il S.I.N.V.S.A. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare, dei mangimi e della nutrizione.

L'articolo 15 prevede disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero. Esso modifica, infatti, la disciplina sul riconoscimento e sui controlli sanitari relativi alle navi che trasportino prodotti di origine animale destinati all'alimentazione.

L'articolo 17 reca disposizioni concernenti le informazioni alle Camere in materia di alimenti, di mangimi e di salute e benessere degli animali. In particolare, si prevede che la relazione ministeriale annua sul Piano di controllo nazionale relativo agli alimenti, ai mangimi ed alla salute e al benessere degli animali sia trasmessa (oltre che alla Commissione europea) alle Camere, con il conseguente assorbimento dell'attuale relazione annua alle Camere sui dati relativi alle frodi ed alle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

L'articolo 18 al comma 1 estende agli alimenti che abbiano subito l'aggiunta di vitamine e minerali alcune norme, relative ai «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», in attuazione del regolamento europeo n. 925 del 2006. I commi da 2 a 6 concernono le competenze amministrative in materia di prodotti fitosanitari.

Si sofferma quindi sull'articolo 21, che disciplina l'anagrafe degli equidi e reca disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che la gestione dell'anagrafe degli equidi sia trasferita dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI (*ex* UNIRE) al Ministero della salute e che la medesima sia gestita mediante cooperazione applicativa con l'attuale banca dati che, per conto del Ministero della salute, gestisce l'anagrafe di bovini, ovicaprini, suini, avicoli, animali da circo ed animali da affezione. I commi da 3 a 7 recano norme per l'incolumità pubblica e per la sicurezza, la tutela della salute ed il benessere dei fantini e degli equidi, con riguardo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui vengano impiegati equidi.

Ricorda che proprio tale tematica è stata affrontata presso la Commissione la scorsa settimana nell'ambito dello svolgimento dell'interrogazione presentata in materia dal presidente Formigoni.

Infine, richiama l'articolo 23, che reca modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e sopprime il divieto, negli allevamenti, del taglio delle ali dei volatili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUVOLO (*GAL*) riterrebbe utile, stante la recente nomina di un nuovo Commissario straordinario dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (*AGEA*), di procedere a una audizione sull'attività dell'Ente.

Il presidente FORMIGONI assicura che si attiverà in tal senso, avviando gli opportuni contatti anche con la Camera dei deputati.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nell'ambito delle audizioni informali svolte in Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 1328 (competitività settore agricolo), sono state trasmesse delle documentazioni da parte dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva (*ANGEM*), del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (*CONAF*) e della Federazione italiana movimenti agricoli (*FIMA*), che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria**86^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15,35.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Per una rinascita industriale europea» (COM (2014) 14 definitivo) (n. 17)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM (2014) 25 definitivo) (n. 18)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, illustra le due comunicazioni «Per una rinascita industriale» (COM (2014) 14) e «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali» (COM (2014) 25), presentate dalla Commissione europea il 22 gennaio scorso quale contributo alla discussione svolta dal Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 2014 che, nelle sue conclusioni, ha riservato una specifica attenzione alla politica industriale europea.

Passa all'illustrazione del contenuto delle due comunicazioni, sottolineando che il documento sulla rinascita industriale richiama alcuni dati rilevanti sullo stato dell'industria europea, evidenziandone i punti di forza e, soprattutto, di debolezza rispetto al contesto globale. In particolare: l'industria europea è *leader* mondiale sul piano della sostenibilità e produce un *surplus* commerciale di 365 miliardi di euro; il ruolo dell'industria in Europa si estende ben oltre l'attività manifatturiera e abbraccia, da un lato, le materie prime e l'energia, e, dall'altro, i servizi alle imprese (come la logistica), i servizi ai consumatori (come i servizi post-vendita per i beni durevoli) o il turismo; i livelli di innovazione rimangono bassi, rallentando la

modernizzazione della nostra base industriale; la domanda interna rimane debole; le imprese dell'Unione europea si trovano ad affrontare prezzi energetici superiori a quelli sostenuti dalla maggior parte dei nostri principali concorrenti; gli investimenti sono drasticamente calati.

Le priorità individuate nella Comunicazione, che ribadisce *in primis* la necessità di inserire sistematicamente le tematiche connesse alla competitività in tutte le politiche dell'Unione, si possono così sintetizzare: massimizzare il potenziale del mercato interno sviluppando le necessarie infrastrutture, offrendo un quadro normativo stabile, semplificato e prevedibile; adottare misure nel mercato interno e a livello internazionale per garantire l'accesso all'energia e alle materie prime a prezzi abbordabili che rispettino le condizioni internazionali; tornare a finanziare l'economia reale. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe svolgere un ruolo più strategico in materia di erogazione dei prestiti, privilegiando l'innovazione e i progetti industriali.

Passa quindi ai contenuti della seconda Comunicazione in esame, che formula alcune raccomandazioni per la legislazione relativa al mercato interno dei prodotti industriali e costituisce l'esito di una valutazione e di una consultazione pubblica sulla normativa dell'Unione nel settore al fine di verificarne la coerenza generale.

La Commissione ricorda anzitutto, producendo dati articolati, come la legislazione relativa al mercato interno, riavvicinando le normative nazionali, abbia promosso la competitività industriale, determinando una concorrenza più leale e condizioni di parità tra gli operatori economici.

Sono peraltro emersi numerosi elementi problematici nella normativa in vigore o punti suscettibili di miglioramento, in relazione ai quali la comunicazione formula una serie di raccomandazioni, tra le quali: rafforzare la partecipazione delle PMI e delle parti interessate della società civile (per esempio associazioni dei consumatori e associazioni di utenti professionali) nella preparazione di iniziative per l'azione legislativa dell'UE e nei processi di normazione; invitare gli organismi nazionali di normazione a mettere a disposizione in maniera gratuita estratti delle norme armonizzate nei rispettivi siti *Internet*; concedere una maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di tracciabilità al fine di promuovere un maggiore utilizzo dell'etichettatura elettronica, accogliendo le preoccupazioni delle imprese; promuovere la convergenza internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti industriali, che potrebbe contribuire ad abbassare i costi di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la competitività industriale.

Propone infine alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente rappresentativi.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del relatore, sollecitando i Gruppi parlamentari a dare indicazioni a riguardo.

La senatrice FISSORE (PD) propone di ascoltare, tra gli altri, le Associazioni dei consumatori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 90)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede chiarimenti riguardo al *target* del 3 per cento che si intende superare, auspicando che ci sia uno sforzo massimo da parte di tutta la pubblica Amministrazione per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

La senatrice FISSORE (*PD*) esprime il proprio compiacimento per l'accoglimento da parte del relatore di alcune indicazioni all'interno del parere, dopo aver richiamato l'attenzione sui sistemi di contabilizzazione del calore all'interno di condomini aventi caratteristiche diverse e sull'opportunità di riconoscere le agevolazioni previste per il risparmio energetico anche ai sistemi di teleriscaldamento.

La senatrice PUPPATO (*PD*) esprime vivo rammarico per la scelta operata dalla Presidenza del Senato di assegnare esclusivamente alla Commissione industria l'esame di un atto che ha evidenti riflessi sull'attività della Commissione ambiente. Ritiene in particolare che gli interventi di efficienza energetica previsti non dovranno auspicabilmente gravare eccessivamente sui bilanci dei Comuni, limitati dal patto di stabilità, e che sia opportuno stimolare gli investimenti per la realizzazione di *smart grid* che consentono lo sfruttamento ottimale dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Auspica infine che le aziende fornitrici di energia stimolino la propria clientela a richiedere l'invio delle bollette *on-line* per limitare l'uso della carta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. – Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»

(268) SANGALLI ed altri. – Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(412) STUCCHI. – Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri

(652) CARIDI ed altri. – Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

– e petizione n. 312 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la relatrice Fabbri ha presentato un emendamento aggiuntivo all’articolo 14 del testo unificato, riguardante la garanzia di filiera, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 10^a Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerato che:

l'aumento dell'efficienza energetica rientra tra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione europea per una crescita sostenibile e inclusiva (Strategia Europa 2020);

il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva n. 27 del 2012, attribuisce un ruolo guida al settore pubblico, da un lato per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare ed indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo di energia;

il comparto abitativo ha un ruolo di fondamentale importanza nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile circa il 36 per cento del consumo complessivo di energia;

preso atto del parere reso dalla Conferenza Unificata lo scorso 29 maggio,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

agli articoli 4 e 5 individui il Governo modalità che assicurino un maggior coordinamento tra i Ministeri coinvolti nei programmi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica amministrazione, affidando al Ministero dello sviluppo economico il compito di presiedere la relativa cabina di regia;

le competenze affidate all'ENEA e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il supporto tecnico nella elaborazione e realizzazione dei programmi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici tengano conto delle rispettive mission con particolare riguardo alle competenze affidate al GSE dalla legge n. 99 del 2009;

sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della Pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano ricompresi nel medesimo target anche gli immobili di proprietà delle Regioni e degli altri Enti territoriali (provvedendo ad escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quanto meno, gli immobili periferici delle Amministrazioni centrali, nonché tutti quegli edifici che godono di una particolare importanza nella vita pubblica a partire da scuole, ospedali e Municipi;

al fine di raggiungere in tempi rapidi gli obiettivi individuati dalla direttiva n. 27 del 2012 e evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione degli stessi dati per diversi fini, si preveda che, nello svolgere i compiti ad essa assegnati in particolare all'articolo 9, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico si avvalga del Sistema informativo integrato (SII);

all'articolo 9 risultano inadeguati e troppo vaghi i concetti di «tecnicamente possibile» ed «economicamente conveniente» per l'assolvimento dei relativi obblighi. A tale proposito, il Governo valuti l'opportunità di rinviare il termine già individuato per dare modo di definire alcune norme di agevolazione per l'installazione degli apparati richiesti;

all'articolo 10, il comma 16 venga soppresso o, in alternativa, venga riformulato nel senso di affidare all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con uno o più provvedimenti, il solo compito di definire gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9 comma 3, da inserire nella carta dei servizi di cui al DPCM 27 gennaio 1994, e di individuare le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento;

all'articolo 15, comma 1, che prevede la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dal Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento al Fondo per l'efficienza energetica, sia introdotto un meccanismo di salvaguardia delle risorse finanziarie destinate agli investimenti per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, già programmati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

e con le seguenti osservazioni:

siano individuate ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci dei diversi Ministeri interessati;

siano rafforzati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle Pubbliche amministrazioni, che non accedano ad agevolazioni fiscali del cosiddetto ecobonus, con particolare riferimento al «conto termico» e ai «certificati bianchi», al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili;

siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto ecobonus) avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, una effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia;

all'articolo 9, comma 6, lettera a), n. 2, si preveda, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici,

il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;

sia rafforzato il ruolo degli incrementi di efficienza energetica ottenibili con miglioramenti comportamentali statisticamente prevedibili e certificabili;

all'articolo 5, comma 6, andrebbe meglio specificato l'ambito di esclusione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel senso di escludere gli immobili stessi dall'applicazione degli obblighi di efficientamento solo qualora il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificasse in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

all'articolo 9 si ravvisa la necessità di definire con maggior precisione che cosa si intende per cliente finale nel caso di condomini con riscaldamento centralizzato. All'interno dello stesso articolo 9, inoltre, andrebbe chiarito chi è il soggetto obbligato all'installazione del contatore o del ripartitore per singola unità immobiliare e chi sostiene i relativi costi;

all'articolo 14, valuti il Governo l'opportunità di semplificare l'attuale normativa sulle modalità di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici con generatori di calore a condensazione, garantendo a questi ultimi anche la possibilità del cosiddetto «scarico a parete»;

al fine di supportare l'internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore dell'efficienza energetica, si valuti l'introduzione di meccanismi che consentano un rafforzamento delle attività già svolte dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a favore delle piccole e medie imprese del settore;

valuti, da ultimo, il Governo l'opportunità di individuare meccanismi incentivanti, attraverso il credito di imposta o i certificati bianchi, per le aziende che assicurino, attraverso interventi di efficientamento, anche realizzati in più centri di consumo distribuiti sul territorio nazionale, risparmi sui consumi di energia primaria di un'entità il cui ammontare minimo dovrà essere individuato con un successivo decreto ministeriale.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 264, 268, 412, 652, 869**

14.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

L'impresa che guida una filiera e presta una garanzia *pro solvendo*, in ragione del 50 per cento dell'ammontare complessivo, ad un fornitore per consentirgli l'accensione di un credito presso il sistema bancario legato a specifico contratto d'ordine matura un credito d'imposta, fino ad un massimo di 200.000 euro e a copertura del 20 per cento dell'importo da essa garantito, da condividere con l'impresa fornitrice in ragione del 70 per cento per sé e del restante 30 per cento per l'impresa fornitrice. La presente misura agevolativa ha carattere straordinario ed è adottata limitatamente al triennio 2014-2016,

L'ammissione al credito d'imposta è valutata dal Ministero dello sviluppo economico ed è a valere su apposita sezione speciale da istituirsi nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, a decorrere dall'anno 2014 e fino ad un massimo di 50 milioni di euro.

Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito decreto, fissa i criteri in base ai quali è regolato l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 da parte delle imprese, nell'ambito di una convenzione da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, relatore dei disegni di legge nn. 1428 e connessi, dà prioritariamente conto dell'animato dibattito che si è svolto nell'Ufficio di Presidenza della Commissione testé conclusosi, annunciando

che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto disegno di legge, assunto dalla Commissione come testo base, alle ore 10 di martedì 24 giugno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale occasione la relatrice Favero ha concluso la propria illustrazione con una proposta di osservazioni destinate alla Commissione di merito (pubblicata in allegato alla seduta di ieri).

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni, favorevoli con rilievi, viene messa ai voti e approvata, col voto contrario della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*).

IN SEDE REFERENTE

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare

(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro

(203) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera

- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*
- (1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Belanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PETROCELLI (M5S) rileva che il disegno di legge delega del Governo, per strutturazione e disposizione, gli ricorda il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi avvenuto nel 1527. Mutati i protagonisti, i barbari possono semplicemente essere identificati nei partiti di governo, nell'esecutivo e in una stampa bassamente padronale. In questo processo che nulla ha di democratico, il popolo viene a tratti illuso, dileggiato o ricattato, come dimostra quanto disposto a proposito della Cassa integrazione e come rappresentato da quella figura degli «esodati» insipientemente creata dalla legge Fornero. Di fatto Governo e maggioranza rispondono unitamente ai padroni dei rispettivi partiti, che sostanzialmente coincidono con quelli delle banche e del mondo dell'editoria e della comunicazione. Eppure la soluzione della problematica degli esodati sarebbe assai semplice, risiedendo nella semplice restituzione agli appartenenti a tale categoria il loro legittimo diritto di regolare il rapporto di lavoro sulla base delle norme precedenti. L'argomento della mancanza di copertura è anch'esso una menzogna, perché le risorse potrebbero facilmente essere rinvenute evitando l'acquisto di sistemi d'arma inutili, eliminando le presidenze di alcuni enti scandalosamente strapagate, che consentono la titolarità di svariate posizioni apicali, tra loro spesso in evidente conflitto, e rivedendo le modalità di accesso alla dirigenza pubblica. In questo senso l'affidamento della presidenza della Commissione al presidente Sacconi, di cui è noto il percorso politico, appare in piena continuità con questa logica; tutte le misure in materia di mercato del lavoro fin qui adottate consentono la sostanziale legalizzazione della precarietà, decisa e praticata tra circoli di amici e con la complicità dei sindacati. Compaiono così nel provvedimento ben otto possibili situazioni di contratto a tempo determinato, comunque non sufficienti ad obbligare i datori di lavoro ad assumere il lavoratore. Con il provvedimento di delega, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, si sta organizzando una sorta di elemosina di Stato, che contrasta direttamente con quella proposta di reddito di cittadinanza che il suo Gruppo ha avanzato fin dal proprio insediamento in Parlamento. Il testo dell'articolo 1 della Costituzione viene ridotto ad un ossimoro, atteso che il provvedimento non contiene alcuna misura seria finalizzata a favorire l'occupazione, ma unicamente la legalizzazione degli interessi dei padroni dello Stato. Il sistema parte d'altronde da lontano, vale a dire da quando l'onorevole Craxi, con la complicità della maggioranza pentapartita, abolì il meccanismo della cosiddetta scala mobile. Il Governo Renzi e la sua maggioranza sembrano dunque ignorare come il tasso della

disoccupazione giovanile sia oggi del 40 per cento e che la più parte dei lavoratori siano in realtà parzialmente occupati o sottoccupati.

Il presidente relatore SACCONI evidenzia che la personalizzazione dell'avversario e la criminalizzazione delle sue idee sono meccanismi pericolosi, tali da indurre menti fragili ad azioni sconsiderate, ed invita il senatore Petrocelli e quanti intendessero ricorrere alla stessa metodica oratoria a ricordare i tragici precedenti, anche recenti, che questi atteggiamenti hanno indotto nella storia italiana.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si riporta alle dichiarazioni e in particolare alla memoria trasmessa alla Commissione dai rappresentanti dell'Associazione giuristi democratici, non tacciabile di estremismo, e che giudica il disegno di legge n. 1428, nei suoi tratti principali, assolutamente generico ed incomprensibile. Esprime inoltre un certo fastidio a proposito dei ricorrenti richiami a presunte richieste dell'Europa alle quali ci si dovrebbe attenere, ricordando che, nel corso di una recente audizione, il commissario europeo per l'occupazione Andor ha affermato che le politiche del lavoro non sono di competenza della Commissione europea, bensì dei singoli governi. Ribadisce inoltre che sovente la Commissione sembra esercitarsi su una realtà del lavoro che è solo presunta, e che nulla ha a che fare col reale mondo delle fabbriche e delle officine, di cui egli stesso è testimone. In proposito ricorda il modello dell'eccellenza rappresentato dalla FIAT di Melfi, a testimonianza che, quando il lavoratore è soddisfatto del lavoro che esegue e non è intimorito da elementi esterni, finisce col rendere di più e meglio. La Commissione lavoro avrebbe dunque il dovere di tutelare la dignità dei lavoratori, e non di umiliare il mondo del lavoro. Quanto poi alle presunte richieste dell'Europa, ricorda che a Göteborg, nota città di un noto Paese dell'Unione europea, è in corso la sperimentazione delle 30 ore lavorative a settimana. Seguendo questo inquadramento logico, il suo Gruppo ha presentato emendamenti al decreto-legge n. 66, contenente misure urgenti in materia di giustizia sociale, che avrebbero consentito l'incremento di 200-250 euro mensili a ciascun lavoratore in cassa integrazione a zero ore, per il quale tale cifra rappresenta un incremento ben più concreto degli 80 euro concessi dal Governo. Sono queste le misure finalizzate a costruire un autentico Stato sociale, dove nessun cittadino viene lasciato da solo. Peraltro Italia e Grecia risultano le uniche nazioni appartenenti all'Unione europea nelle quali non è stato costituito il reddito minimo di cittadinanza. In Italia si registra inoltre il 46 per cento di disoccupazione giovanile e si raggiunge un tasso del 13 per cento di disoccupazione a livello generale, come testimoniato dalle più recenti rilevazioni. Egli si dichiara pienamente disponibile all'ascolto anche di posizioni che non condivide, ma non riscontra analogo atteggiamento rispettoso nei suoi confronti. Quanto alla possibilità di includere all'interno del disegno di legge delega alcune norme relative alla sicurezza, dichiara comunque di non condividere alcuna linea finalizzata a semplificazioni, che vengono adottate unicamente per favorire i datori di lavoro. Ri-

badisce infine la propria disponibilità a discutere approfonditamente la materia, sottolineando l'esigenza di un confronto diretto della Commissione, in particolare con le categorie più disagiate.

Il senatore LEPRI (*PD*) manifesta preliminarmente la propria personale solidarietà alle critiche sollevate in particolare dal senatore Petrocelli ed alle modalità, che giudica violente e non rispondenti a quel minimo di doveroso rispetto che deve sempre caratterizzare i lavori del Parlamento. Conviene inoltre col Presidente nel ritenere centrale il lavoro che la Commissione sarà chiamata ad affrontare, soprattutto nella fase emendativa. La riforma in questione riveste indubbia importanza, senz'altro superiore allo stesso decreto-legge n. 34, recentemente convertito; certo non risolverà in via definitiva il problema della disoccupazione, che ha bisogno anche di scelte ulteriori e coraggiose, a partire dalla redistribuzione del lavoro, dibattito che pienamente si inserisce nella stessa cultura politica che è alla base del partito cui egli aderisce. Quanto alle questioni di merito, con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge e con specifico riferimento al comma 2, lettera *a*), numero 1, sottolinea l'esigenza di riflettere sulla impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali, questione a suo avviso assai delicata e che dovrebbe trovare spiegazione unicamente in casi particolari. Specifica importanza riveste poi il punto 3 del comma 2, relativo alla necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro. Richiama quindi l'attenzione sui contenuti della previsione che consente, a parità di condizioni economiche, la trasformazione da cassa integrazione in deroga in contratto di solidarietà, che rappresenta un tema del tutto rivoluzionario e sottolinea l'esigenza di chiarire la previsione relativa ai contributi delle imprese che finora non sono state chiamate a gestire i fondi comuni di solidarietà.

La grande questione sollevata invece dall'articolo 2 riguarda il rapporto Stato-Regioni, che egli non ritiene sufficientemente chiarito e che d'altro canto risulta profondamente connesso alle modifiche che riguarderanno l'articolo 117 della Costituzione. Allo stato reputa però complicata la dinamica relativa alla selezione tra le attività del Ministero, prefigurando la possibile contraddizione tra attività programmatica delle Regioni e funzione gestionale dell'Agenzia. Va altresì chiarita la relazione esistente tra politiche attive e politiche passive, vale a dire tra Ministero, INPS e programmazioni territoriali operate dalle Regioni. Mentre l'articolo 3 gli pare del tutto condivisibile, segnala, a proposito dell'articolo 4, l'esigenza di chiarire se il contratto a tutele crescenti rappresenti un'ulteriore tipologia contrattuale, ovvero una diversa e semplificata modalità di contratto a tempo determinato. Invita comunque a cassare dalla disposizione l'avverbio «eventualmente», che sembra introdurre nella delega una sorta di facoltizzazione all'esercizio. Quanto al punto *a*) del comma 1 del medesimo articolo, segnala l'esigenza di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, a condizione che non si determini un eccesso di flessibilità. Assai condivisibile reputa invece il contenuto dell'articolo

5, sottolineando l'importanza di salvaguardare la tutela delle detrazioni per i coniugi a carico. In proposito invita altresì ad approfondire le ulteriori modalità finalizzate a favorire un maggiore utilizzo del *part-time*, che in Italia incontra non pochi ostacoli. Conclusivamente, con riferimento al vincolo di invarianza di spesa che accompagna il provvedimento, suggerisce l'opportunità di assegnare qualche risorsa aggiuntiva dedicata, al fine di garantire la piena realizzazione di una riforma così delicata.

Ha quindi la parola la senatrice BERTOROTTA (M5S), la quale si sofferma in particolare sulle misure relative al sostegno alla maternità ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che dovrebbero riguardare evidentemente non solo il mondo privato ma anche quello della pubblica amministrazione. Si tratta peraltro di misure finalizzate anche a tutelare i datori di lavoro, eventualmente attraverso il telelavoro o con il recupero delle ore perdute. Segnala altresì il problema delle madri impossibilitate ad inserirsi nel mondo del lavoro perché appartenenti a famiglie numerose, sottolineando l'esigenza di agevolare le famiglie composte da un numero maggiore di cinque membri. Infine auspica l'innalzamento della soglia del reddito, anche al fine di conseguire una drastica riduzione del lavoro nero.

Anche a giudizio della senatrice PAGLINI (M5S) il disegno di legge delega rappresenta un'opportunità storica in un momento davvero tragico dal punto di vista sociale. In questo senso il Parlamento ha il dovere di fornire risposte tempestive ed efficaci, anche per riparare alla situazione di confusione legislativa che si è verificata. Da ciò la necessità di coniugare l'esigenza di una velocizzazione dell'esame del provvedimento, facendo tuttavia in modo che esso risulti veramente risolutivo dei problemi dei cittadini italiani. L'atteggiamento del suo Gruppo è a questo proposito propositivo, animato dall'intenzione di individuare le migliori soluzioni e consentire alla Commissione di fornire risposte efficaci alla drammatica situazione nella quale versano molti cittadini. Una questione fondamentale sulla quale è necessario riflettere è rappresentata dagli ammortizzatori sociali. L'articolo 1 del disegno di legge, contenente la delega in materia, dà tuttavia per scontato che il cittadino abbia alle spalle una propria storia lavorativa. Occorrerebbe un approccio che tenesse conto della diversità dei sistemi produttivi, nonché della difficoltà di individuare forme di semplificazione diversificate, in relazione alla varietà e alla molteplicità dei settori. Gli attuali tassi di disoccupazione hanno infatti raggiunto vette da allarme rosso, e lo svantaggio maggiore pesa sulle donne giovani e sulle aree meridionali del Paese. Per queste ragioni la disanima del provvedimento richiede una congrua tempistica di svolgimento che consenta un esame adeguato di tematiche di così ampia portata, ricorrendo eventualmente a comitati ristretti o gruppi di lavoro specifici, dedicati a singole materie. Le disposizioni che verranno varate dalla Commissione dovrebbero infatti consentire il recupero dell'attuale *gap* esistente in quello che il senatore Ichino e il ministro Poletti definiscono «mercato» del lavoro,

mentre lei preferirebbe riferirsi piuttosto al «mondo» del lavoro. Il suo Gruppo ha d'altro canto ribadito l'urgenza di aprire una nuova fase nell'applicazione degli ammortizzatori sociali, tale da consentire un'azione diretta a favore del cittadino che perda il lavoro e resti disoccupato. Ulteriori perplessità si appuntano sulla cosiddetta Agenzia nazionale del lavoro, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, che tuttavia non ne specifica la composizione e la struttura organizzativa. Tutte queste tematiche sono state d'altro canto oggetto di emendamenti presentati dal suo Gruppo nel corso dell'esame dell'ultima legge di stabilità e del decreto-legge n. 66, e trovano il loro caposaldo nell'istituzione del reddito di cittadinanza.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) richiama la profondità del concetto espresso dall'articolo 1 della Costituzione, che attribuisce al lavoro il valore di fondamento della Repubblica collegando ad esso la dignità del soggetto, e sottolinea il suo disagio nel considerare la profonda divaricazione esistente tra la realtà concreta e tale disposizione cardine della Carta costituzionale.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente relatore SACCONI dichiara quindi chiusa la seduta e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per domani, alle ore 8.30.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: seguito dell'audizione del Ministro della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 maggio.

La PRESIDENTE, nell'introdurre il seguito dell'audizione del Ministro della salute, riferisce in ordine a una lettera inviata da diverse associazioni interessate alla sperimentazione del cosiddetto metodo Stamina, con la quale i Presidenti delle Commissioni 12^a del Senato e XII della Camera sono stati invitati a porre in essere atti che esulano dalle competenze parlamentari, in relazione alla composizione del Comitato scientifico che dovrà curare la sperimentazione della metodica. Ritiene che tale invito, per di più formulato nei termini impropri di una diffida, rappresenti una non corretta forma di interlocuzione con l'organo parlamentare, che non può che essere stigmatizzata; così come da deplorare sono le espressioni gravemente lesive che sono state recentemente rivolte alla senatrice Cattaneo, in ragione del suo impegno riguardo alla vicenda Stamina.

Il ministro LORENZIN, dopo aver rivolto espressioni di solidarietà alla senatrice Cattaneo, e sottolineato il rilevante contributo della Commissione riguardo al caso Stamina, riferisce diffusamente sui più recenti sviluppi della vicenda oggetto d'indagine.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Marina DIRINDIN (PD), BIANCO (PD), Manuela GRANAIOLA (PD) e Serenella FUCKSIA (M5S), nonché la correlatrice dell'indagine conoscitiva, senatrice CATTANEO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il ministro LORENZIN risponde ai quesiti a lei rivolti.

Prende la parola, sull'ordine dei lavori, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), correlatore dell'indagine conoscitiva, per proporre di proseguire l'audizione nel corso di una prossima seduta, così da consentire l'intervento dei numerosi senatori che hanno in animo di formulare quesiti.

La PRESIDENTE comunica che, in conformità alla programmazione dei lavori concordata in sede di Ufficio di Presidenza, il seguito dell'audizione avrà luogo nel corso di una prossima seduta, anche per consentire al ministro Lorenzin di assolvere ad altri imminenti impegni istituzionali.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(998) Paola TAVERNA ed altri. – *Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie* (Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo, all'articolo 1, introduce l'obbligatorietà di alcuni accertamenti diagnostici neonatali, da inserire nei livelli essenziali di assistenza, al fine di favorire la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Ai sensi dell'articolo 2, un decreto del Ministro della salute – sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome – stabilisce l'obbligatorietà degli accertamenti, per tutta la popolazione neonatale, in relazione a quelle patologie metaboliche ereditarie per le quali sussistano evidenze scientifiche sull'efficacia delle terapie o sui vantaggi di una diagnosi precoce. L'articolo 3 istituisce il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e ne fissa composizione e compiti. L'articolo 4 demanda al Ministro della salute di predisporre un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale vengano definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico dei pazienti risultati positivi agli accertamenti e dell'accesso alle terapie. L'articolo 5 prevede che le regioni diano attuazione alle disposizioni in esame entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il relatore, in proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2014, per lo svolgimento dei medesimi *screening* neonatali oggetto del disegno di legge in esame, demandando a due decreti del Ministro della salute l'attuazione e l'individuazione delle patologie oggetto degli *screening*, e ha disposto la costituzione, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), di un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali. Fa quindi rilevare che il comma 229 citato, a differenza dell'atto Senato n. 998, non prevede, almeno esplicitamente, il carattere obbligatorio e l'applicazione generale degli *screening*.

In conclusione, il relatore sottolinea il rilievo dell'iniziativa legislativa *de qua*, che a suo avviso merita un esame attento, che possa preludere a una rapida approvazione, essendo condivisibile l'obiettivo di rendere obbligatoria l'effettuazione degli *screening* neonatali, ampliando in maniera ragionata il novero delle patologie oggetto d'indagine diagnostica. Un supplemento di riflessione, a suo giudizio, potrebbe essere svolto in ordine all'attribuzione all'Age.na.s. della funzione di coordinamento in materia, che probabilmente altri istituti sarebbero più attrezzati a svolgere, ferma restando l'esigenza di evitare eccessivi appesantimenti burocratici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle Associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS), dell'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dell'Associazione italiana di radioterapia oncologica (AIRO) e della Società italiana di ematologia (SIE), nell'ambito dell'audizione informale svoltasi ieri in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in relazione dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Sottocommissione per i pareri

32^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica): parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 giugno 2014

Sottocommissione per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione Europea

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
FLORIS

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha svolto l'esame dei voti regionali nn. 28 e 29.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA DEMOCRAZIA SOVRANAZIONALE E SUL MEDI-
TERRANEO*

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla» (COM (2014) 154 definitivo)(n. 26)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole con osservazioni, che riassume i contenuti della relazione da lui precedentemente svolta.

Ritiene di aggiungere alla suddetta proposta un inciso specifico concernente la necessità di inasprire le pene per i trafficanti di esseri umani, protagonisti di un fenomeno pernicioso che, purtroppo, interessa da tempo la sponda Sud del Mediterraneo.

Segue un breve intervento del senatore COCIANCICH (*PD*) che, nel congratularsi con il relatore, esprime la propria condivisione per la bozza di parere presentata.

Non essendovi, quindi, ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di parere preparata dal relatore, come integrata dallo stesso.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 26

La 14^a Commissione permanente,

considerato che con l'atto in titolo, la Commissione europea ha inteso prefigurare le future priorità delle politiche nel settore degli Affari interni in vista degli «*orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*» che il Consiglio europeo dovrà adottare il 26 e 27 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 68 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerato che le politiche nel settore degli Affari interni promuovono e proteggono i valori europei e permettono ai cittadini di vivere in sicurezza, godendo della ricca diversità delle società europee;

valutato che la legislazione europea adottata nel settore giustizia e affari interni in base al Programma di Tampere (1999), al Programma dell'Aja (2004) e al Programma di Stoccolma dovrà ora essere consolidata e implementata, permettendo così ai cittadini europei di beneficiarne pienamente;

ricordato che le politiche dell'Unione relative alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, nonché la loro attuazione, sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e degli oneri tra gli Stati membri;

ricordate al riguardo le periodiche e sconcertanti tragedie del mare che inducono a riflettere sulle risposte sinora avutesi sul piano politico europeo, a fronte delle prevedibili conseguenze in tema di flussi, anche discendenti dalla progressiva destabilizzazione dell'Area nordafricana a seguito del termine della stagione delle c.d. primavere arabe,

formula parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si ritiene fondamentale che i prossimi orientamenti strategici in materia di giustizia e affari interni, la cui adozione è prevista per il prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014, garantiscano l'obiettivo cruciale della libertà, della sicurezza e della giustizia per tutti i cittadini europei;

– si ritiene fondamentale che i prossimi orientamenti strategici in materia di giustizia e affari interni contengano un chiaro riferimento alla necessità che tutti gli atti dell'Unione adottati nel settore delle frontiere, dell'asilo e dell'immigrazione prevedano misure appropriate – in ossequio all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione – a rispettare i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e degli

oneri tra gli Stati membri. Sarebbe in tal modo garantita la consapevolezza circa la necessità di una gestione comune dei flussi migratori;

– non appare sufficientemente sviluppata a livello di Unione europea la distinzione tra migranti economici e rifugiati, i primi suscettibili di rientrare in politiche di programmazione degli ingressi, i secondi no.

In particolare, lo straniero che chiede asilo esercita un diritto riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Statuto dei rifugiati e pertanto la sua situazione giuridica, in linea con una coerente tradizione europea che salvaguarda le persone oggetto di persecuzione, deve essere trattata in maniera differente da quella del mero migrante economico.

In tale prospettiva, occorre proseguire nell'applicazione efficace del sistema europeo di asilo, anche in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Se è vero, inoltre, che la Convenzione di Ginevra impone di chiedere asilo nel primo paese sicuro incontrato nel corso della fuga, e quindi obbliga gli Stati membri a istruire la domanda del richiedente asilo formulata sui rispettivi territori, potrebbe essere utile approfondire l'ipotesi di consentire – come già prefigurato dalla comunicazione della Commissione europea «Una task force per il Mediterraneo» – che la domanda di asilo possa essere presentata presso una delle rappresentanze diplomatiche dell'Unione ubicate nei paesi terzi di partenza o di transito dei flussi, evitando così, ad esempio, le traversate del Mediterraneo e recidendo l'intermediazione della criminalità organizzata nella gestione di tali flussi. La valutazione positiva sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la concessione dell'asilo compiuta dalle autorità dello Stato membro cui appartiene la rappresentanza diplomatica costituirebbe titolo per il rilascio di un visto temporaneo per il paese ove sussistano effettive possibilità di inserimento.

Ne conseguirebbe anche la possibilità di fronteggiare con maggiore severità l'utilizzo abusivo delle procedure di asilo da parte di chi si trovi ad essere intercettato. Il documento del Consiglio n. 16045/13 ha affermato infatti che il 72,94 per cento dei migranti irregolari ha attivato le procedure per la protezione internazionale solo dopo l'intercettazione, circostanza che può essere valutata come un indicatore quantitativo di un abuso della procedura di asilo;

– nell'immediato, si deve riconoscere che la situazione dei migranti nel Mediterraneo è fonte di gravi preoccupazioni anche in vista dei possibili aggravamenti nelle prossime settimane. Le iniziative collegate alla *Task Force* Mediterraneo devono continuare ad essere implementate e, in tale contesto, occorre continuare ad offrire una significativa e solidale assistenza, anche sotto il profilo finanziario, per gli Stati membri del Sud e dell'Est Europa;

– in tale contesto, deve essere continuata la lotta contro l'immigrazione clandestina, attraverso il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne soprattutto tramite l'agenzia Frontex, in connessione con il potenziamento di efficaci politiche di rimpatrio;

– andrebbero, inoltre, ulteriormente rafforzate le misure di lotta contro le reti di criminalità organizzata, in particolare quelle dei trafficanti, che sfruttano il desiderio dei migranti di migliorare le proprie condizioni di vita. Per i partecipanti a tali reti criminali andrebbe previsto un adeguato e severo trattamento sanzionatorio penale;

– per quanto concerne i migranti economici, occorre valutare con attenzione il potenziale impatto degli stessi sull'aggregato costituente il bacino dell'offerta di lavoro, valorizzando il loro contributo alla crescita tramite politiche di integrazione adeguate. In tale contesto, un'accorta politica comune dei visti – attualmente oggetto di ridefinizione e aggiustamento – potrebbe contribuire ad attrarre verso l'Unione europea lavoratori qualificati e viaggiatori che consentano un giusto bilanciamento tra l'apertura dell'Unione verso forme di integrazione efficaci e le esigenze della sicurezza;

– si ritiene anche necessario evidenziare come le azioni dell'Unione per far fronte alla crescita dei flussi di migranti e alle conseguenti tragedie del mare non possano che continuare ad essere ispirate al concetto di approccio globale in materia di migrazione e mobilità, che individua cinque settori fondamentali: azioni in cooperazione con paesi terzi, a partire dai partenariati di mobilità, garantendo una condizionalità positiva ai *partner* dei paesi terzi più collaborativi; programmi di protezione regionale, reinsediamento e rafforzamento delle possibilità di immigrazione legale; lotta contro la tratta, il traffico e la criminalità organizzata; rafforzamento della sorveglianza delle frontiere; assistenza e solidarietà nei confronti degli Stati membri che devono affrontare forti pressioni migratorie. Solo da politiche che perseguano questi obiettivi in maniera coordinata e soddisfacente conseguiranno risultati duraturi e rispettosi di tutte le esigenze coinvolte;

– per quanto concerne la sicurezza, un'attenzione particolare dovrebbe essere portata alla lotta contro la criminalità organizzata, soprattutto qualora essa tenti di infiltrarsi nell'economia legale e nel variegato panorama degli appalti e dei contratti pubblici, anche per il tramite di attività di riciclaggio e di corruzione di pubblici funzionari;

– si ritiene, inoltre, fondamentale operare una connessione tra la dimensione interna delle politiche in materia di spazio, libertà, sicurezza e giustizia e la loro dimensione esterna, principalmente nelle sedi bilaterali con paesi terzi, ma anche nelle sedi multilaterali. Le questioni della giustizia e degli affari interni non possono non avere anche una proiezione chiara negli obiettivi comuni di politica estera dell'Unione europea, anche se a tale riguardo è auspicabile che tali obiettivi siano perseguiti unitariamente con maggiore efficacia nei prossimi cinque anni;

– in tutte le politiche collegate al settore della giustizia e affari interni dovrebbe infine essere sempre garantita, al più alto livello possibile, la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, compresa la protezione dei dati personali, e la massima trasparenza delle azioni da intraprendere, sia a livello legislativo che amministrativo.

In senso critico rispetto a quanto sopra esposto, va peraltro sottolineato come l'adozione degli orientamenti suddetti al Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 non potrà incorporare né il contributo del Parlamento europeo eletto il 25 maggio 2014, di cui si auspica quindi un successivo intervento a completamento delle misure delineate dai capi di Stato o di Governo, né la posizione della Commissione europea che entrerà in carica il 1° novembre 2014. Il contributo delle due istituzioni europee, rinnovate nella loro composizione, appare fondamentale per la buona riuscita del prossimo programma quinquennale in materia di giustizia e affari interni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

Interviene il sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Luciano Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Revisione della Parte II della Costituzione

S. 1429 Governo e abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che tiene conto del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, alla presenza del ministro Boschi e del sottosegretario Pizzetti, che ringrazia per l'attenzione prestata ai lavori della Commissione.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) valuta favorevolmente la proposta di parere del presidente, che, a suo avviso, contempera al meglio il dovere istituzionale della Commissione di pronunciarsi compiutamente sui profili del disegno di legge del Governo che rientrano nella propria competenza con l'esigenza di non rallentare il cammino delle riforme costituzionali, di cui il Paese ha urgente bisogno e che sono ormai necessarie an-

che per assicurare l'Unione europea e i mercati internazionali quanto alla capacità dell'Italia di garantire la tenuta dei conti pubblici.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per la proposta di parere del presidente, che giudica assai equilibrata, preannuncia che svolgerà alcune brevi considerazioni sul merito del disegno di legge in esame, sul quale non ha avuto la possibilità di esprimersi nelle fasi precedenti del dibattito, non essendo ancora entrato a far parte della Commissione.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione, del relatore e del Governo sul fatto che una riforma costituzionale che si prefigge di trasformare il Senato in una camera rappresentativa delle autonomie territoriali, dovrebbe preoccuparsi di assicurare al meglio la rappresentanza delle autonomie territoriali stesse in questo nuovo Senato. Da questo punto di vista, invece, il testo del Governo è, a suo giudizio, carente sotto almeno tre riguardi: in primo luogo, perché prevede che del Senato facciano parte anche ventuno senatori nominati dal Presidente della Repubblica, i quali, in quanto tali, non rappresentano le autonomie territoriali; in secondo luogo, perché prevede che le regioni siano rappresentate nel Senato delle autonomie in modo paritario, senza tenere conto delle differenze di popolazione residente – secondo il modello, per intendersi, del Senato degli Stati Uniti d'America – con conseguente effetto distorsivo della rappresentanza; in terzo luogo, perché prevede che i sindaci dei comuni capoluogo delle regioni e delle province autonome siano senatori di diritto, a differenza dei sindaci degli altri comuni, che nel complesso sono rappresentati soltanto da due senatori eletti, con conseguente, ulteriore effetto distorsivo della rappresentanza.

Quanto poi ai senatori nominati dal Presidente della Repubblica, osserva che – a parte il fatto che, come detto, si tratterebbe di componenti non rappresentativi delle autonomie territoriali – la loro presenza in così alto numero è suscettibile di pregiudicare il delicato equilibrio di poteri che deve esistere tra Parlamento e Presidente della Repubblica, conferendo a quest'ultimo un rilievo molto forte: basti pensare che spetterebbe al Parlamento in seduta comune, e quindi anche al Senato delle autonomie, sulla cui composizione il Presidente della Repubblica ha tanta incidenza, sia eleggere, sia eventualmente mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica stesso, e questo con voto maggioritario; e che, dei quindici giudici costituzionali, cinque sarebbero nominati dal Presidente della Repubblica e altri due dal Senato.

Nel complesso, quindi, ritiene che la composizione del Senato delle autonomie dovrebbe essere ripensata, sia per garantire una piena ed equilibrata rappresentanza delle autonomie territoriali, sia per assicurare il necessario equilibrio di poteri tra il Parlamento e il Presidente della Repubblica.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, chiarisce che, nella formulazione della sua proposta di parere, ha concentrato per il momento

la propria attenzione soltanto sulla parte del disegno di legge del Governo che riguarda il titolo V della parte II della Costituzione, in quanto altre parti, pur rilevanti per la competenza della Commissione, appaiono al momento suscettibili di un'evoluzione nei lavori del Senato e potranno essere messe a fuoco con più chiarezza quando il testo passerà all'esame della Camera dei deputati e la Commissione sarà nuovamente chiamata ad esprimersi.

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*) manifesta forte preoccupazione per la previsione dell'articolo 33, comma 13, del disegno di legge in esame, che teme possa preludere ad un tentativo di ridimensionamento delle autonomie regionali speciali.

Per le stesse ragioni, dichiara di non condividere l'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere del presidente, con la quale si suggerisce in sostanza di rendere ancora più vincolante la previsione di cui al medesimo comma 13, stabilendo un termine per l'adeguamento degli statuti di autonomia ai principi della riforma costituzionale.

Fa presente, tra l'altro, che, formulata in questi termini, la disposizione è contraria ad un principio fondamentale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, ossia quello secondo cui le modifiche del regime di autonomia devono essere decise in modo pattizio.

Il senatore Roberto COTTI (*M5S*), associandosi alle preoccupazioni del deputato Plangger, sottolinea l'importanza sostanziale del principio secondo cui le modifiche dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali devono avvenire con procedimento pattizio, e quindi sulla base di una volontà bilaterale, a differenza di quanto prevedono l'articolo 33, comma 13, del disegno di legge in esame e la proposta di parere del presidente, che accentua il carattere unilaterale della riforma. Si tratta, a suo giudizio, di un atto grave, che pare ispirato a una sorta di gelosia delle regioni a statuto ordinario e che attenta all'autonomia delle regioni a statuto speciale, la quale ha fondamento in circostanze oggettive e perduranti, come emerso anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: per quanto riguarda, in particolare, la sua regione di provenienza, la Sardegna, la specialità si fonda sul carattere eccezionale rappresentato dall'insularità e dalle speciali esigenze che a questa sono legate.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiarando di concordare con il deputato Plangger e con il senatore Cotti, esprime a sua volta preoccupazione per la posizione di debolezza in cui la riforma costituzionale in esame minaccia di porre le regioni a statuto speciale. Rimarca a sua volta che la revisione degli statuti speciali dovrebbe avvenire sulla base di una intesa tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, e quindi mediante una procedura di negoziazione bilaterale. Preannuncia quindi che la sua parte politica non voterà a favore della proposta di parere del presidente, che, con l'osservazione di cui

alla lettera f), non solo non richiama l'attenzione della Commissione affari costituzionali del Senato su questo principio fondante delle relazioni tra Stato e autonomie speciali, ma accentua il carattere impositivo dell'adeguamento degli statuti speciali ai principi della riforma costituzionale.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, osserva che una riforma costituzionale del titolo V, tanto più se importante come quella in esame, non può non riguardare anche le autonomie speciali. Come nel 2001 l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3, nel rivedere il titolo V, ha previsto, a fronte di un potenziamento dell'autonomia regionale ordinaria, una clausola di adeguamento delle autonomie speciali; così oggi, a fronte di un'oggettiva compressione dell'autonomia ordinaria, è necessario, per salvaguardare l'unità della Repubblica ed evitare che la distanza tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciali si allarghi, prevedere una qualche forma di bilanciamento, fermo restando che questa deve essere saggia e ponderata. Aggiunge che sulla questione ha avuto modo di confrontarsi anche con il senatore Palermo, che, come noto, è un docente universitario esperto di queste problematiche, e che questi ha concordato con la sua valutazione.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PdL*) dichiara che il suo gruppo nutre forti dubbi sull'impianto generale della riforma costituzionale come delineata dal disegno di legge in esame, che, da una parte, prevede una trasformazione del Senato che sembra ispirata unicamente all'esigenza di tenere fede alla promessa fatta dal Governo all'elettorato, vale a dire quella di abolire il Senato; e, dall'altra parte, appare frammentaria e parziale, priva com'è di una sottostante visione complessiva del quadro delle riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno, le quali, ad avviso della sua parte politica, comprendono anche il passaggio all'elezione diretta del Capo dello Stato.

Quindi, dopo aver osservato che il testo sul quale oggi la Commissione si pronuncerà è quasi certamente destinato a subire trasformazioni notevoli, atteso che in Commissione affari costituzionali al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, dà atto al presidente di aver compiuto uno sforzo di sintesi molto notevole, presentando una proposta di parere in larga parte apprezzabile, anche se non del tutto, dal momento che una complessa riforma di sistema come quella in discussione va affrontata in una visuale più generale e che, a suo giudizio, il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali non deve essere quello di mero presidio dell'autonomia regionale.

In conclusione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del presidente, che trova equilibrata, ma non del tutto soddisfacente e che d'altra parte si riferisce a un testo su cui il suo gruppo nutre forti riserve e che sembra destinato a subire notevoli modifiche.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*), premesso di condividere la proposta di parere del presidente, si sofferma in particolare sull'osservazione di cui alla lettera *d*), che, per inciso, pone in sostanza le stesse questioni sollevate dal deputato Gigli in merito alla rappresentanza delle autonomie territoriali nel Senato e al ruolo di quest'ultimo.

A questo riguardo ribadisce l'opinione, già espressa in altre sedute, che del Senato non possano fare parte i sindaci, tanto meno quelli dei capoluoghi di regione, se davvero il Senato deve svolgere un ruolo effettivo e non soltanto nominale, come anche la proposta di parere chiede. È evidente infatti che gli impegni istituzionali di un sindaco sono incompatibili con lo svolgimento a tempo pieno di un mandato effettivo in un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali.

Con riferimento poi all'osservazione di cui alla lettera *g*) della proposta di parere, che richiama l'attenzione sulla necessità di meccanismi premiali che valorizzino le politiche regionali coerenti con le esigenze di unità nazionale e disincentivino invece quelle di segno contrario, segnala che, più in generale, sarebbe importante valorizzare le regioni a statuto ordinario che diano prova di sapere fare buon uso dell'autonomia; e segnala che in questo senso si orienta un emendamento presentato nella Commissione affari costituzionali da lui, dal senatore Dalla Tor e da altri senatori del Veneto, che si augura possa ricevere la dovuta attenzione nel prosieguo del dibattito parlamentare.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, fa presente che la giusta preoccupazione del senatore Dalla Zuanna di valorizzare le singole autonomie regionali che si mostrino efficienti è oggetto dell'osservazione di cui alla lettera *h*) della sua proposta di parere.

La deputata Elisa SIMONI (*PD*) dopo aver ringraziato, a nome del gruppo di appartenenza, il presidente per il maggior tempo concesso alla discussione rispetto a quello inizialmente programmato, dà atto che la proposta di parere presentata è molto equilibrata, oltre che chiara e precisa sugli aspetti di competenza della Commissione, e rispecchia le posizioni emerse nel dibattito, fermo restando il diritto di ciascuno di nutrire perplessità su punti più o meno importanti della riforma o della proposta di parere.

Quanto al fatto che il testo è destinato probabilmente ad essere modificato, ritiene che questo non possa essere un elemento di debolezza della proposta di parere, atteso che la Commissione non può che pronunciarsi sul testo attuale e che comunque avrà modo di apprezzare le modifiche che vi saranno apportate dal Senato quando il provvedimento passerà all'esame della Camera.

Al deputato Parisi, il quale ha detto che la Commissione non deve limitarsi a difendere l'autonomia regionale, ma sforzarsi di avere una prospettiva generale, obietta che questa è anche la volontà del suo gruppo e che la proposta di parere va, a suo giudizio, proprio in questa direzione.

Quanto alle obiezioni del deputato Plangger e dei senatori Lanièce e Cotti, condivide la posizione del presidente, ritenendo che sia necessario un intervento per armonizzare e riequilibrare le posizioni delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Il senatore Mario DALLA TOR (*NCD*), nel preannunciare il suo voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea la necessità di assicurare forme di maggiore autonomia in favore delle regioni ordinarie che siano pronte ad assumersene la responsabilità e il carico e sottolinea l'importanza dell'emendamento dei senatori del Veneto già ricordato dal senatore Dalla Zuanna, che auspica venga preso in debita considerazione nel prosieguo dei lavori.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, fa presente al senatore Dalla Tor che, come ha già avuto modo di ricordare al senatore Dalla Zuanna, l'importanza dell'autonomia differenziata, a favore cioè delle regioni che si mostrino pronte a un'autonomia maggiore rispetto alle altre a statuto ordinario, è evidenziata nella proposta di parere ed è oggetto in particolare dell'osservazione di cui alla lettera *h*).

Il sottosegretario Luciano PIZZETTI ringrazia la Commissione per il contributo che apporta al lavoro di costruzione della riforma costituzionale e, a nome del Governo, esprime apprezzamento per la proposta di parere del presidente, che ha, tra l'altro, il merito di attenersi strettamente agli aspetti di competenza della Commissione bicamerale.

Assicura quindi che le questioni sollevate dalla proposta di parere, come anche le altre questioni poste dagli intervenuti nel corso del dibattito – in particolare quella posta dal deputato Gigli in merito alla composizione del Senato e alla proporzionale rappresentanza dei territori – sono all'attenzione del Governo, come pure della Commissione affari costituzionali, la quale già la prossima settimana dovrebbe passare alla votazione degli emendamenti.

Quanto alle riserve manifestate dal deputato Plangger e dai senatori Lanièce e Cotti in merito al destino delle autonomie speciali, assicura che non è intendimento del Governo limitarle, fermo restando che la clausola di cui all'articolo 33, comma 13, è indispensabile per garantire la tendenziale unità del quadro di riferimento normativo costituzionale valevole per l'insieme delle regioni.

Rivolgendosi al deputato Parisi, ricorda come le forze politiche di rispettiva appartenenza abbiano convenuto di tenere fuori dall'ambito delle riforme costituzionali il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, al quale, per inciso, dichiara di essere personalmente sensibile.

Rivolgendosi infine ai senatori Dalla Zuanna e Dalla Tor, assicura che il Governo sta riflettendo attentamente sull'autonomia differenziata e quindi sull'esigenza di assicurare forme di autonomia diversa a seconda della regione di riferimento e che la sua riflessione sarà certamente inco-

raggiata anche dal parere che la Commissione si accinge ad approvare, nel quale si fa cenno anche di questo problema.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, conferma la sua proposta di parere, non perché gli interventi tendenti ad una integrazione della stessa non siano condivisibili o meritevoli di attenzione, ma perché molte delle questioni sollevate potranno essere affrontate dopo che il Senato avrà concluso l'esame del provvedimento e il testo passerà alla Camera: allora, infatti, molti dei nodi di oggi saranno stati sciolti e si potrà ragionare su un testo più maturo di quello attuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale

C. 2433 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge, nel testo iniziale del Governo, in occasione del suo esame al Senato, rendendo alle Commissioni di merito parere favorevole con alcune osservazioni.

Avverte quindi che di seguito darà sinteticamente conto del contenuto del provvedimento, conferendo particolare rilievo alle disposizioni introdotte dal Senato che appaiono di maggiore interesse sotto il profilo delle questioni regionali.

I commi da 2 ad 10 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione prorogano i termini di esercizio della delega legislativa concernente la riforma della struttura del bilancio dello Stato ed il riordino della disciplina della gestione del bilancio, con potenziamento del bilancio di cassa, e la predisposizione di un testo unico in materia di contabilità di Stato. Il comma 11 reca una nuova formulazione dell'invarianza finanziaria della legge di delega fiscale.

Venendo al testo del decreto-legge, l'articolo 1 dispone per il 2014 un credito di 640 euro per i percettori di redditi di lavoro dipendente il cui reddito non sia superiore a 24.000 euro. Il Senato ha previsto che la legge di stabilità 2015 individui prioritariamente misure fiscali a favore del carico di famiglia, in particolare delle famiglie monoreddito con due o più figli a carico.

L'articolo 2 riduce le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 3 eleva al 26 per cento l'aliquota per i redditi di natura finanziaria.

L'articolo 4, commi da 1 a 10, reca disposizioni di coordinamento conseguenti all'articolo 3. Il Senato ha inserito i commi *6-bis* e *6-ter*, che prevedono, rispettivamente, l'introduzione di un credito di imposta in favore delle Casse di previdenza private e l'elevamento per il 2014 dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione. E' stato inoltre aumentata la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 11 dell'articolo 4, integralmente sostituito al Senato, consente la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva in tre rate.

Il comma 12 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia sia effettuato in un'unica soluzione nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

Il comma *12-bis*, introdotto dal Senato, è volto al contenimento delle spese di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società partecipate dalle amministrazioni locali, da realizzare sulla base di un atto di indirizzo adottato dall'ente locale controllante. In particolare, è previsto che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, deve definire per ciascun ente, specifici criteri e modalità. In ogni caso, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti, fermo restando per loro l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

Il comma *12-ter*, introdotto dal Senato, consente alle società cooperative la distribuzione degli utili ai soci finanziatori anche quando le riserve sono state utilizzate a copertura delle perdite e dette riserve non siano state ricostituite.

Il comma *12-quater*, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della TASI per il 2014.

L'articolo 5, comma 1, differisce la decorrenza dell'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

Il comma *1-bis*, introdotto dal Senato, ripristina determinate agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti riguardanti restituzione di terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici nonché i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre.

L'articolo *5-bis*, introdotto dal Senato, modifica il regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del rico-

noscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne e del rilascio dei passaporti ordinari.

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale specificati per regione e attui un programma per conseguire nel 2015 almeno altri 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale.

L'articolo 7 reca disposizioni sui termini di applicazione e sull'utilizzo del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale

L'articolo 8, comma 1, modificato dal Senato, specifica gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti. Il comma 3 prevede la piena accessibilità ai dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

I commi da 4 a 10 dispongono una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 2014. La riduzione è quantificata in 2,1 miliardi per il 2014, di cui 700 milioni a carico delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni a carico dei comuni e 700 milioni a carico delle amministrazioni statali. È previsto che le stesse riduzioni si applichino, a partire dal 2015, in ragione d'anno. Sono previste distinte modalità di conseguimento delle economie per le regioni e le province autonome (si fa rinvio all'articolo 46), per gli enti locali (si fa rinvio all'articolo 47) e per le amministrazioni statali (si fa rinvio all'articolo 50). Le amministrazioni possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, fatta salva la facoltà di recesso del prestatore dei beni e dei servizi contraente.

L'articolo 8, comma 10-*bis*, introdotto dal Senato, dispone che, per il prossimo triennio, ai cantieri comunali per l'occupazione e ai cantieri verdi previsti dalla normativa della regione Sardegna in materia di lavoro e difesa dell'ambiente non si applichi il limite di spesa posto dalla legislazione statale vigente per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 11 dell'articolo 8 prescrive che i programmi di investimenti pluriennali per la difesa nazionale siano rideterminati in maniera tale da conseguire riduzioni di spesa pari a 400 milioni di euro per il 2014.

L'articolo 9 istituisce un «elenco dei soggetti aggregatori» nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione (commi 1, 2, 5 e 6); prevede, altresì, l'istituzione di un «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori» che effettua analisi ai fini dell'individuazione delle categorie dei beni e dei servizi, nonché delle soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (commi 2-3); definisce una nuova disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia (comma 4); demanda all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elaborazione dei prezzi di

riferimento e la pubblicazione dei prezzi unitari per tali beni e servizi (commi 7-8).

Il comma 8-*bis*, introdotto dal Senato, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di Consip S.p.A per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

L'articolo 10 disciplina i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

L'articolo 11, modificato dal Senato, riduce i compensi riconosciuti alle banche per il servizio di pagamento di imposte e contributi versati con il modello F24.

L'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro un certo termine di richiedere un nuovo piano di rateazione.

L'articolo 12 detta disposizioni sulla gestione del conto corrente della Cassa depositi e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dal Senato, prevede nuovi termini per il versamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime e proroga il termine per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime.

L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.

L'articolo 14 pone limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, vietando alle amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del Servizio sanitario nazionale – il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma. Per gli enti territoriali si consente tuttavia l'adozione di misure di contenimento della spesa alternative a quelle anzidette, purché assicurino risparmi equivalenti. A seguito di modifica apportata dal Senato, che ha introdotto il comma 4-*ter*, è previsto che alle regioni e province autonome e agli enti locali è comunque concessa la facoltà di rimodulare o di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli previsti dall'articolo 14.

L'articolo 15 riduce il limite massimo di spesa effettuabile dalle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.

Il comma 2-*bis*, inserito dal Senato, prevede, in favore della regione Lombardia, in considerazione di EXPO 2015, una deroga alla disciplina sui limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni e mostre, posta dal decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 16, commi da 1 a 4, dispone un risparmio di spesa da parte dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2014 pari a 240 milioni, demandando a decreti l'individuazione delle voci di spesa su cui intervenire e la riorganizzazione dei Ministeri.

I commi 5 e 6 prevedono l'integrale definanziamento del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio e una riduzione del 20 dell'indennità di diretta collaborazione spettante al personale degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Il comma 6-*bis* prevede che determinate prestazioni patrimoniali erogate dalle amministrazioni pubbliche avvengano esclusivamente con il sistema di pagamenti NoiPA.

Il comma 7 prevede finanziamenti per il rilancio del settore agricolo e la realizzazione di iniziative in campo agroalimentare connesse all'Expo Milano 2015.

Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare-ISA S.p.A. a versare all'entrata del bilancio dello Stato 21,2 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

Il comma 9 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dal Senato, incarica gli uffici all'estero del Ministero degli affari di promuovere il Sistema paese.

L'articolo 17, modificato dal Senato, detta disposizioni per il contenimento della spesa degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

L'articolo 18 sopprime i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni.

L'articolo 19, comma 01, introdotto dal Senato, reca modifiche alla legge in materia di città metropolitane, province e comuni (n. 56 del 2014), sopprimendo la previsione della provvisoria conferenza statutaria incaricata di redigere, entro il 30 settembre 2014, una proposta di statuto della città metropolitana; specificando che gli oneri finanziari relativi ai permessi retribuiti e a quelli previdenziali, assistenziali ed assicurativi connessi agli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono a carico della città metropolitana; e rideterminando gli oneri connessi allo *status* degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza di spesa.

Il comma 1 dispone che province e città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica di 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni di euro per il 2015 e 69 milioni a decorrere dal 2016.

Il comma 1-*bis* modifica in alcuni aspetti la disciplina sui revisori dei conti degli enti locali.

L'articolo 19-*bis*, introdotto dal Senato, detta misure per ridurre i costi del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'articolo 20 prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, salvo alcune eccezioni, debbano realizzare nel biennio 2014-2015 una riduzione dei costi operativi.

L'articolo 20-*bis*, introdotto dal Senato, esenta le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dall'obbligo di cessione delle aziende termali ad esse trasferite a titolo gratuito.

L'articolo 21, modificato dal Senato, reca disposizioni per ottenere risparmi in relazione alla RAI. Il Senato ha introdotto nell'articolo una disposizione che prevede che con convenzione tra la RAI e la provincia autonoma di Bolzano siano individuati i relativi diritti e obblighi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, è previsto che dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sia data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene a carico dello Stato fino a 10,313 milioni di euro annui. Gli eventuali ulteriori oneri sono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

L'articolo 22, comma 1, interviene in materia di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali.

L'articolo 22-*bis* prevede una spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per interventi in favore delle «zone franche urbane» – ossia delle circoscrizioni o dei quartieri caratterizzati da degrado urbano e sociale – delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza, nonché della zona franca del Comune di Lampedusa. È previsto che le regioni interessate possano destinare proprie risorse per il finanziamento di questi interventi.

L'articolo 23 prevede la realizzazione di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.

L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. In particolare, la decorrenza della norma che prescrive la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazioni delle pubbliche amministrazioni è anticipata al 1° luglio 2014 ed è estesa alle locazioni passive delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 25, modificato al Senato, anticipa l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.

L'articolo 26 rivede la disciplina in materia di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006).

L'articolo 27 introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea di riferimento; amplia il novero delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti non estinti per somministrazioni, forniture e appalti, nonché per prestazioni professionali e introduce sanzioni a carico delle amministrazioni e dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione.

L'articolo 28 disciplina il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dagli enti dalle pubbliche amministrazioni (in massima parte enti locali) con le risorse trasferite dalla regione a seguito dell'estinzione dei debiti della regione medesima.

L'articolo 29 dispone l'attribuzione agli enti locali delle disponibilità della «Sezione enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», non erogate sulla base delle istanze precedenti.

L'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31 dispone per il 2014 un incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di 2.000 milioni di euro, al fine di favorire il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali.

L'articolo 32 dispone per il 2014 un incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013.

Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa per il settore sanitario, si consente alle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) di accedere alle anticipazioni di liquidità.

L'articolo 33 consente ai comuni dissestati di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.

L'articolo 34 introduce una norma transitoria nella disciplina che prevede anticipazioni di liquidità – da parte dello Stato – in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

L'articolo 35 reca norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

L'articolo 36 stanziava 250 milioni di euro per il 2014 per il pagamento dei debiti del Ministero dell'interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali.

L'articolo 37 introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato.

L'articolo 38, soppresso dal Senato, stabiliva che la cessione dei crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica poteva essere stipulata mediante scrittura privata e che le cessioni si potessero effettuare esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da parte di questi ultimi a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 38-bis stabilisce che la cessione dei crediti maturati alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, fatta salva l'IVA.

L'articolo 39 modifica la disciplina della compensabilità dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

L'articolo 40 amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili con le somme iscritte a ruolo.

L'articolo 41 introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, nonché il cosiddetto indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. Tale obbligo decorre dal 2014 e riguarda tutte le pubbliche amministrazioni. In caso di ritardi nei pagamenti superiori a novanta giorni nel 2014 a sessanta giorni a decorrere dal 2015, è previsto che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possano procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo. Per le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede la trasmissione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di una relazione contenente le informazioni sull'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini.

L'articolo 41-bis proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

L'articolo 42 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare a decorrere dal 1° luglio 2014 il registro unico delle fatture

L'articolo 43 modifica la disciplina relativa alla certificazione dei bilanci degli enti locali, per accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione.

L'articolo 44 detta misure per snellire i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 45 disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso.

L'articolo 45-*bis*, introdotto dal Senato, rivede la disciplina dettata dalla legge di stabilità 2014 in relazione alla Società EUR S.p.A.

L'articolo 46 – come anticipato – stabilisce le modalità e la misura del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

I commi da 1 a 5 prevedono un miglioramento dei saldi di finanza pubblica mediante il risparmio richiesto alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a 200 milioni di euro per il 2014 e pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il comma 6 determina il contributo alla finanza pubblica che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare, pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le regioni potranno decidere gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 7 prevede che le somme così definite andranno sottratte al limite di spesa fissato per il patto di stabilità interno.

L'articolo 47, commi da 1 a 7, dispone che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica di 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I commi da 8 a 13 recano analoghe disposizioni relativamente ai comuni, i quali dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

L'articolo 48 esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel 2014 e nel 2015, nel limite di 122 milioni di euro per anno.

L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato.

L'articolo 50 riduce le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; prevede un'ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria ricompresi fra le pubbliche amministrazioni, che potranno tuttavia effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti.

Per il reperimento delle risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, viene autorizzata l'emissione di titoli di Stato fino a 40 miliardi di euro nel 2014.

Il comma 9-*bis* dell'articolo 47, introdotto dal Senato, autorizza l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016 al pertinente capitolo di bilancio

relativo al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali

Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento.

Il comma 10-*bis* prevede una riduzione di 3,5 milioni per l'anno 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, nonché l'introduzione di una clausola di salvaguardia.

Il comma 12-*bis*, introdotto dal Senato, riguarda le modalità di ripartizione tra le regioni del Fondo che compensa l'esclusione dal patto di stabilità delle regioni delle spese correlate ai cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. In particolare, il comma prevede che per il 2014 le modalità di riparto del fondo in questione siano definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

L'articolo 50-*bis*, introdotto dal Senato, infine, prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mercato dell'oro

S. 237 Mattesini

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, premesso che il provvedimento in titolo è strettamente connesso a quello sui materiali gemmologici e a quello sui metalli preziosi, che la Commissione esaminerà subito dopo, riferisce che il disegno di legge S. 237 è stato adottato dalla Commissione di merito (10^a del Senato) come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di «mercato dell'oro».

Il provvedimento si prefigge di regolamentare l'attività di compravendita di oro usato – i cosiddetti «compro oro» – che ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo. Secondo la relazione di accompagnamento al

disegno di legge, si tratta di un fenomeno essenzialmente italiano, in parte sommerso e connesso ad attività illegali come ricettazione e riciclaggio di denaro.

La disciplina in esame tende a garantire la tracciabilità delle compravendite di oro usato, a promuovere il settore orafa nazionale e tutelare i consumatori.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce che chi commercia in oro per rivenderlo alle aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve possedere i requisiti che la legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva europea 98/80/CE), all'articolo 1, comma 3, ha previsto per chi esercita in via professionale il commercio di oro. In particolare, la norma citata prevede che l'attività in questione possa essere svolta solo da banche e – previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi – da società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative il cui oggetto sociale comporti il commercio di oro e che siano tali da soddisfare specifiche garanzie di capitale sociale e di onorabilità.

L'articolo 1, comma 2, prevede che i «compro oro» in possesso dei requisiti per operare si iscrivano ad «Registro delle attività di compravendita di oro» che viene contestualmente istituito e la cui cura viene affidata alle Camere di commercio, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto dei ministri dello sviluppo economico e dell'interno. Prevede inoltre la revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) con l'inserimento di una definizione specifica delle attività di «compro oro».

L'articolo 2 detta disposizioni per assicurare la tracciabilità degli oggetti preziosi, con lo scopo di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. In particolare, viene prevista l'istituzione di un registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori del settore, comprese le fonderie e le altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi. È fatto obbligo agli operatori in questione di inviare alla questura competente una serie di informazioni sugli oggetti comprati o venduti, quali i dati di identità dei venditori e dei compratori e i dati relativi alla transazione. È inoltre fatto obbligo ai «compro oro» di procedere alla identificazione della clientela e alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; a tal fine i «compro oro» sono chiamati ad applicare le norme di legge che determinano gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni in questione.

È previsto, poi, che l'Unione italiana delle camere di commercio, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori sia del settore dei compro oro sia del settore orafa, preveda la pubblicazione su internet di una banca dati degli oggetti preziosi usati, che serva a facilitare la compravendita, ma anche il controllo contro l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

L'articolo 3 prevede disposizioni fiscali da applicarsi alle cessioni di oggetti d'oro o comunque preziosi usati che vengono rivenduti per il recupero del materiale contenuto. In particolare, è previsto che a queste ces-

sioni si applichino le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di obblighi dei soggetti passivi dell'IVA, e all'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, in materia di individuazione della base imponibile per le operazioni di rivendita di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

L'articolo 4, reca norme a tutela del consumatore, assoggettando i «compro oro» alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) in materia di pubblicità ingannevole in merito al pagamento in contante e all'obbligo di tenere in vista le bilance in modo da permettere ai clienti il controllo della pesata.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso le Camere di commercio, di un «borsino dell'oro usato», secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico. Il decreto deve anche definire le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e degli altri metalli preziosi. Il borsino deve avere ampia pubblicità (è prevista la pubblicazione sul portale internet nazionale e sui portali provinciali delle Camere di commercio e sui quotidiani locali) e deve essere aggiornato giornalmente.

L'articolo 6 modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – che ha dato attuazione alla direttiva europea 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – in modo da chiarire che le disposizioni lì previste per chi fabbrica e commercia in oro si applicano anche ai «compro oro». Il medesimo articolo 6 fa inoltre obbligo ai «compro oro» di rilasciare una ricevuta comprovante l'acquisto dei preziosi, la quale deve contenere tutta una serie di dati per l'identificazione del cedente, dell'acquirente e della transazione.

L'articolo 7 detta misure per la promozione del settore orafo-argentero-gioielliero nazionale, compresa la riqualificazione delle attività dei «compro oro», istituendo un fondo apposito, che deve servire anche alla qualificazione professionale dei soggetti che operano nel settore. L'articolo istituisce inoltre un Comitato consultivo nazionale con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità ed alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo del fondo.

L'articolo 8 detta disposizioni per la disciplina della fase transitoria.

L'articolo 9, infine, reca la norma di copertura finanziaria.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) sottolinea come sia il provvedimento in titolo, sia gli altri due provvedimenti cui ha fatto riferimento il relatore – quello sui materiali gemmologici e quello sui metalli preziosi: si tratta, per inciso, di tre provvedimenti collegati e che sarebbe utile fossero fatti confluire in un unico testo – incidono su un settore del-

l'industria e dell'artigianato che è molto rilevante, se non addirittura fondamentale, per alcune parti del territorio, al punto che alcune regioni hanno anche adottato proprie normative in materia. Per questo ritiene importante garantire un qualche tipo di coinvolgimento, dove possibile, delle regioni nell'attività connessa alla nuova disciplina.

Il presidente Renato BALDUZZI fa presente che la scelta di procedere con tre provvedimenti separati ovvero di addivenire ad un unico testo compete alla Commissione di merito, che, per inciso, aveva inizialmente abbinato i tre provvedimenti, con gli altri vertenti sulla materia, e ha poi disposto il loro disabbinamento per discuterne nell'ambito di tre procedimenti autonomi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Materiali gemmologici

S. 683 Mattesini

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame riprende il testo approvato nella XVI legislatura dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento dispone una dettagliata disciplina del mercato dei materiali gemmologici, finalizzata a garantire sia gli operatori del settore, sia i consumatori, e questo stabilendo criteri per tracciare la filiera delle gemme ed assicurare all'acquirente la certezza del prodotto che compra.

L'articolo 1 chiarisce che le disposizioni della legge si applicano ai diversi materiali e prodotti che sono utilizzati nel confezionamento di gioielli, monili e oggettistica in generale: vale a dire minerali di origine naturale, minerali sintetici, prodotti artificiali, perle naturali o comunque di origine naturale o vegetale, perle coltivate e imitazioni di perle.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini e delle locuzioni utilizzati nel testo e specifica in questo modo le tipologie del materiale gemmologico, che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato; vengono altresì definiti e classificati il vetro artificiale e le perle, che possono essere naturali, coltivate o imitate.

L'articolo 3 obbliga i produttori ad indicare in tutti i documenti che si riferiscono al prodotto, compresi quelli pubblicitari, il trattamento e ogni processo chimico o fisico cui siano stati sottoposti i materiali gemmologici, specificando gli eventuali rischi che nel tempo potrebbero portare ad un mutamento delle caratteristiche del prodotto.

L'articolo 4 fa obbligo di utilizzare una precisa denominazione per indicare il materiale gemmologico: vale a dire «naturale», «trattato», «sintetico», «di coltura» e «artificiale». Per la denominazione dei diversi materiali gemmologici naturali, sintetici e artificiali si rinvia alla norma UNI 10245, mentre per il tipo di taglio utilizzato nella lavorazione si rinvia alla norma UNI 10173. Viene quindi vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici messi in commercio, anche importati, debbano riportare, in tutti i documenti di accompagnamento e in quelli pubblicitari, le denominazioni indicate dalla legge e che, diversamente, non possano essere venduti, neanche con vendita all'incanto da parte di antiquari con vendite a distanza, né possano essere distribuiti a titolo gratuito.

Al fine, poi, di rendere edotti i consumatori sulle problematiche connesse alla qualità delle gemme, è prevista la realizzazione di campagne di comunicazione, a cura del Ministero dello sviluppo economico. È data inoltre facoltà alle regioni di promuovere corsi di qualificazione e di rilasciare attestazioni agli operatori del settore.

L'articolo 6 dispone in materia di responsabilità degli operatori e di eventuali controversie, stabilendo che, se richiesto dall'acquirente, il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione concernente le caratteristiche del prodotto; e che la dichiarazione dovrà essere rilasciata comunque, anche senza richiesta, nel caso di vendite a distanza. Il contenuto della dichiarazione dovrà essere specificato dal regolamento di attuazione della legge. Ove sorgano controversie sul contenuto della dichiarazione, la decisione spetterà a un collegio arbitrale istituito presso la camera di commercio competente per territorio; qualora poi si renda necessario accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la competenza sarà dei laboratori specializzati, per la cui individuazione si prevede l'istituzione di appositi elenchi. I laboratori dovranno offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Sono comunque esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 definisce i requisiti dei laboratori specializzati di cui si è detto.

L'articolo 8 prevede sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo, per chi pone in commercio materiali gemmologici descritti con informazioni diverse da quelle previste, per chi si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di origine. È previsto che le sanzioni siano moltiplicate per dieci ove le violazioni avvengano nell'ambito di vendite a distanza.

L'articolo 9 reca le disposizioni finali, stabilendo che la libera circolazione dei materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sia possibile a condizione che venga garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento in esame. È prevista, infine, l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione, sul cui schema dovranno essere

sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consiglio di Stato e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Metalli preziosi

S. 987 Mattesini

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), *relatore*, riferisce che il disegno di legge S. 987 è stato adottato dalla Commissione di merito (10^a del Senato) come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di «titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi».

Il provvedimento reca una disciplina nuova e organica dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, finalizzata a tutelare, soprattutto all'estero, i prodotti delle imprese italiane operanti nel settore dell'arte orafa e a impedire il fenomeno della contraffazione, ossia della commercializzazione di prodotti muniti della marchiatura propria degli oggetti fabbricati in Italia, ma in realtà realizzati altrove.

Come si legge nella relazione di accompagnamento, il mercato degli oggetti preziosi vive oggi una fase di crisi, in quanto nei mercati internazionali si sono prodotti grandi cambiamenti e l'Italia, che era *leader* indiscussa del settore, ha perso negli anni posizioni, a fronte della concorrenza di altri Paesi.

Il disegno di legge si compone di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, reca le definizioni dei termini e delle locuzioni utilizzate nel testo.

Il Capo II (articoli 2-9) reca la disciplina essenziale dei «titoli» dei metalli preziosi, dove per «titolo» si intende la quantità di metallo puro per unità di peso. In particolare, si prevede che le materie prime e gli oggetti di metallo prezioso devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione che individua il produttore. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal provvedimento. È precisato che il titolo deve essere espresso in millesimi e vengono specificati i titoli possibili. Per le modalità di apposizione dei marchi e dell'indicazione del titolo si rinvia al regolamento di attuazione della legge, previsto dall'articolo 40. Si prevede che non possano essere messi in commercio in Italia prodotti che non abbiano il titolo in millesimi o un marchio comprensibile per gli acquirenti. Nel caso di provenienza da paesi esterni allo Spazio economico europeo, i prodotti devono riportare l'indi-

cazione del Paese di origine e possono non recare il marchio di identificazione solo a determinate condizioni di reciprocità rispetto ai Paesi di produzione. Sono previste poi disposizioni specifiche per le monete d'oro e d'argento.

Il Capo III (articoli 10-11) prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco delle imprese assegnatarie di un marchio di identificazione per i metalli preziosi, al quale le imprese del settore possono iscriversi a domanda, se in possesso di determinati requisiti.

Il Capo IV (articoli 12-16) reca disposizioni sul marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio competente assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del suo marchio di identificazione e faccia realizzare le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento da parte delle imprese di un diritto annuale a favore della Camera di commercio competente.

Il Capo V (articolo 17) consente l'apposizione – in aggiunta al marchio di identificazione – dei marchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari, sempre che gli stessi non contengano indicazioni atte a generare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.

Il Capo VI (articolo 18) prevede che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finali possano essere sottoposti, a richiesta degli interessati, ad analisi del titolo, che sono condotte dai laboratori in possesso dei requisiti specificati dall'articolo 29.

Il Capo VII (articoli 19-20) prevede disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista e fa divieto di introdurre negli oggetti di metallo prezioso elementi non preziosi. È fatto anche divieto di apporre su metalli non preziosi indicazioni atte a generare confusione nell'acquirente.

Il Capo VIII (articoli 21-25) reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che gli assegnatari di marchi di identificazione devono apporre il proprio marchio di identificazione nei locali in cui svolgono la loro attività; tuttavia, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il marchio da altri soggetti, assegnatari di un marchio del produttore, quando questi partecipano al processo produttivo. È stabilito il divieto per i produttori, gli importatori e i commercianti di porre in commercio oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; e l'obbligo di indicare il Paese di origine nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il Capo IX (articoli 26-28) contiene disposizioni per assicurare la vigilanza, da parte delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi. La vigilanza si sostanzia in visite ispettive, nel

corso delle quali è possibile, tra l'altro, il prelevamento di campioni ai fini di analisi.

Il Capo X (articoli 29-32) detta una disciplina per i laboratori di analisi riconosciuti, stabilendo che tutti i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della legge sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle Camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza. I laboratori devono inoltre essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con le imprese assegnatarie del marchio di identificazione e devono offrire garanzie di qualificazione tecnico-professionale nella determinazione del titolo dei metalli preziosi. È prevista la restituzione dei campioni di metallo analizzati ai proprietari, ovvero la loro confisca, se non rispondenti alle norme di legge.

Il Capo XI (articolo 33) stabilisce che, allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della legge, il produttore ha facoltà di chiedere che un laboratorio abilitato oppure un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi rilascino una certificazione al riguardo.

Il Capo XII (articoli 34-37) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi destinati al finanziamento dell'attività di vigilanza e alla realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'istituendo Comitato nazionale dei metalli preziosi e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

Il Capo XIII (articolo 38) istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato nazionale dei metalli preziosi che esprime il proprio parere sulle norme previste dall'emanando schema di regolamento e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Infine, il Capo XIV (articoli 39-42) reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 – che attualmente disciplina i titoli e i marchi di identificazione dei metalli preziosi – e prevedendo al contempo l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge stessa.

In conclusione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Nuovo testo C. 1589 Governo

Competitività settore agricolo

S. 1328 Governo

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Revisione della Parte II della Costituzione (S. 1429 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali del Senato come testo base;

rilevato che:

l'articolo 26 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni

un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 26 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con il prevedere che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato della autonomie o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei poteri riconosciuti alla seconda camera, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle autonomie possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

rilevato che:

nel disegno di legge del Governo il Senato della Repubblica prende il nome di Senato delle autonomie, laddove è preferibile, per ragioni sistematiche, oltre che storiche, mantenerne il nome tradizionale, atteso che, anche nel progetto di riforma di cui al medesimo disegno di legge, la Repubblica è costituita dallo Stato e dalle autonomie territoriali e che nel Senato – in quanto camera del Parlamento (nazionale), sia pure rappresentativa delle autonomie territoriali – i senatori sono chiamati ad esprimere non la divisione dei territori o la contrapposizione di questi allo Stato, ma sempre e comunque l'unità della Nazione;

il disegno di legge del Governo – attraverso combinate modifiche dell'articolo 55 e dell'articolo 67 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

al comma 13 dell'articolo 33 – in base al quale le novelle introdotte dal capo IV del disegno di legge nel titolo V della parte II della Costituzione non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sino all'adeguamento dei rispettivi statuti – appare opportuno, anche per evitare di accentuare il divario di autonomia tra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai principi contenuti nel disegno di legge del Governo, precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia») si applichino anche alle regioni a statuto speciale;

rilevato che:

al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento

dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

il nuovo quinto comma dell'articolo 117 (come risulterebbe dall'articolo 26, comma 3, del disegno di legge) – il quale prevede che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, salve eccezioni, possa essere delegato a una o più regioni, previa intesa con le stesse – delinea una nuova forma di autonomia regionale differenziata;

la *sedes materiae* dell'autonomia differenziata, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, è attualmente il terzo comma dell'articolo 116;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale) e nel contempo coinvolgendo in modo significativo nel suo esercizio il Senato (con la previsione che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato o, in mancanza di questo, con maggioranza qualificata);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle autonomie territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando

l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si mantenga alla camera rappresentativa delle istituzioni territoriali il nome di Senato della Repubblica, nonché si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) al comma 13 dell'articolo 33, appare opportuno stabilire un termine per l'adeguamento, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale, degli statuti di autonomia speciale ai principi contenuti nel disegno di legge del Governo, e precisando che, ove questi non siano adeguati entro il suddetto termine, le disposizioni del nuovo titolo V (o, almeno, alcune di queste, quale ad esempio la disposizione concernente la «clausola di salvaguardia», cioè «al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale») si applichino anche a tali regioni;

g) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

h) si valuti, alla luce delle considerazioni esposte nelle premesse, se, anziché sopprimere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, non sia preferibile modificarlo, sostituendolo interamente – qualora si confermi la volontà di abrogare l'attuale disciplina concernente l'autonomia differenziata – ovvero integrandolo con il riferimento al meccanismo della delega legislativa statale delineato dall'articolo 26, comma 3 del disegno di legge in esame (capoverso art. 117, quinto comma).

ALLEGATO 2

**DL 66/2014: Competitività e giustizia sociale (C. 2433 Governo,
approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2433, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria»;

rilevato che:

le misure del provvedimento sono nel complesso e prevalentemente riconducibili alla materia della «tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e*), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, e alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

la Corte costituzionale ha costantemente interpretato le disposizioni statali di contenimento della spesa corrente delle autonomie territoriali come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 4 e n. 36 del 2004 e n. 417 del 2005), stabilendo quindi che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli di bilancio – anche se questi ultimi vengono indirettamente ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il coordinamento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52 del 2010), e questo sul presupposto che «non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata» (sentenze n. 425 del 2004; n. 267 del 2006; n. 60 del 2013);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (tra le ultime, sentenze n. 148, n. 193 e n. 311 del 2012);

rilevato che:

l'articolo 8, nei commi da 4 a 9, prevede un risparmio sugli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni per complessivi 2,1 miliardi per il 2014 e, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015;

nel testo iniziale del decreto-legge (articolo 8, comma 4) il predetto obiettivo di risparmio era ripartito in misura uguale tra i diversi livelli di governo: 700 milioni in capo a regioni e province autonome, 700 milioni in capo agli enti locali e 700 milioni in capo alle amministrazioni dello Stato;

a seguito delle modifiche apportate dal Senato il medesimo obiettivo di risparmio è invece così ripartito: fermi restando i 700 milioni in capo a regioni e province autonome e i 700 milioni in capo agli enti locali, i residui 700 milioni di obiettivo sono posti in capo, anziché alle amministrazioni dello Stato, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, vale a dire a tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, di nuovo, le regioni e gli enti locali;

rilevato che:

l'articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-*bis*, prevede che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica, le cui modalità di riparto sono stabilite con decreto ministeriale;

l'articolo 23, comma 1, prevede che il commissario straordinario per la revisione delle spesa predisponga un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate, che, ai sensi del comma 1-*bis*, è reso vincolante per gli enti locali con la legge di stabilità per il 2015;

l'articolo 47, comma 2, prevede che i risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017, ai sensi del comma 1, siano determinati con decreto del ministro dell'interno;

rilevato che:

l'articolo 8, comma 10, l'articolo 14, comma 4-*ter*, e l'articolo 47, commi 5 e 12, prevedono che le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dai citati articoli del decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di rivedere la ripartizione dell'obiettivo di risparmio ivi indicato (2,1 miliardi) tra i diversi livelli di governo in modo da assicurare una maggiore equità in termini di «peso» del risparmio richiesto su Stato, regioni ed enti locali;

b) in ogni caso, alla lettera *c)* del medesimo articolo 8, comma 4, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» appare necessario aggiungere «statali», in modo da evitare che l'obiettivo di risparmio riferito ai 700 milioni di cui alla stessa lettera *c)* sia posto in capo a tutte le «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», compresi quindi, di nuovo, le regioni e gli enti locali, che sono già interessati dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 4;

c) appare opportuno prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce le modalità di riparto del contributo che le province e le città metropolitane devono assicurare alla finanza pubblica (articolo 19, comma 1, capoverso comma 150-*bis*), sul programma di razionalizzazione ed efficientamento delle società municipalizzate predisposto dal commissario straordinario per la revisione della spesa (articolo 23, comma 1) e sul decreto del ministro dell'interno di determinazione dei risparmi che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire nel triennio 2014-2017 (articolo 47, comma 2);

d) a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, infine, si valuti l'opportunità di generalizzare la previsione (contenuta nell'articolo 8, comma 10, nell'articolo 14, comma 4-*ter*, e nell'articolo 47, commi 5 e 12) in base alla quale le regioni e gli enti locali possano adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dal decreto in esame, purché idonee a conseguire gli stessi effetti finanziari.

ALLEGATO 3

Mercato dell'oro (S. 237 Mattesini)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 237, recante «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale», adottato dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di mercato dell'oro;

rilevato che:

il disegno di legge reca norme finalizzate a disciplinare il commercio dell'oro usato e, in generale, degli oggetti preziosi usati, con lo scopo di prevenire il compimento di attività illecite, come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o la ricettazione, di tutelare il consumatore e di promuovere il settore orafa;

il provvedimento è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; sistema tributario dello Stato; ordinamento penale, per le misure di prevenzione di reati; ordinamento civile, per le misure di tutela dei consumatori; opere dell'ingegno);

il provvedimento è suscettibile altresì di incidere sulle materie del commercio, dell'artigianato e della formazione professionale, riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere che la Conferenza Stato-regioni sia sentita sugli schemi dei decreti ministeriali che, rispettivamente, stabiliscono modalità e criteri per la tenuta del Registro delle attività di compravendita dell'oro (articolo 1, comma 2); stabiliscono modalità e criteri per il borsino dell'oro usato e definiscono le modalità di calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro (articolo 5, comma 1); e definiscono le modalità di pubblicazione delle informazioni relative alla compraven-

dita di oro usato nella banca dati internet degli oggetti d'oro (articolo 8, comma 2);

b) si valuti altresì l'opportunità di prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, all'interno del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, al quale spetta, tra l'altro, di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del nuovo fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività dei «compro oro», da perseguirsi anche attraverso la qualificazione professionale del relativo personale.

ALLEGATO 4

Materiali gemmologici (S. 683 Mattesini)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 683, recante «Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici»;

considerato che il provvedimento:

reca una disciplina del mercato dei materiali gemmologici, con lo scopo di tutelare il consumatore e di promuovere il settore;

è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; ordinamento civile e penale; opere dell'ingegno);

l'articolo 6 prevede che le regioni abbiano facoltà, e non obbligo, di promuovere corsi di qualificazione per i soggetti che operano nel mercato gemmologico: peraltro la materia della formazione professionale, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (S. 987 Mattesini)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge S. 987, recante «Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», adottato dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato come testo base nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in materia di metalli preziosi;

considerato che il provvedimento:

reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con lo scopo di tutelare il consumatore e di promuovere il settore;

è riconducibile, per aspetti diversi, a più materie attribuite, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (in particolare: tutela della concorrenza; ordinamento civile e penale; pesi e misure; opere dell'ingegno);

è suscettibile altresì di incidere sulle materie del commercio e dell'artigianato, riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, all'interno del Comitato nazionale dei metalli preziosi, di cui all'articolo 38, al quale spetta, tra l'altro, di esprimere il parere sul regolamento di attuazione della legge.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono il presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, e i componenti del consiglio di amministrazione Gherardo Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Guglielmo Rositani, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta dello scorso 4 giugno.

Anna Maria TARANTOLA, *presidente della Rai*, fornisce precisazioni su quesiti posti nella precedente riunione e su cui i senatori Maurizio

ROSSI (*Misto-Liguria*), Federico FORNARO (*PD*) e Raffaele RANUCCI (*PD*) richiedono chiarimenti.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Luisa TODINI, *consigliere di amministrazione della Rai*, risponde ad alcuni quesiti formulati nella precedente riunione.

Roberto FICO, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,40.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara ripresa la seduta.

Dopo l'intervento del senatore Alberto AIROLA (*M5S*), Luisa TODINI, *consigliere di amministrazione della Rai*, Guglielmo ROSITANI, *consigliere di amministrazione della Rai*, Rodolfo DE LAURENTIIS, *consigliere di amministrazione della Rai* e Antonio VERRO, *consigliere di amministrazione della Rai* forniscono chiarimenti e integrazioni in merito ai quesiti posti.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*).

Prendono poi la parola i senatori Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*) e Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), i senatori Salvatore MARGIOTTA (*PD*), Paolo BONAIUTI (*FI-PdL XVII*) e Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*).

Luisa TODINI, *consigliere di amministrazione della Rai* e Anna Maria TARANTOLA, *presidente della Rai*, forniscono ulteriori chiarimenti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Tarantola e i componenti del consiglio di amministrazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 15,55.

Plenaria**(notturna)***Presidenza del Presidente*

Roberto FICO

Interviene il segretario nazionale USIGRAI, Vittorio Di Trapani.

La seduta inizia alle ore 21,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti dell'USIGRAI – Unione Sindacale Giornalisti RAI

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Vittorio Di Trapani, *segretario nazionale USIGRAI*, svolge una relazione, al termine della quale i senatori Alberto AIROLA (*M5S*), Enrico BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), Gian Marco CENTINAIO (*LN-Aut*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*, pongono quesiti e richiedono chiarimenti.

Vittorio Di Trapani, *segretario nazionale USIGRAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il segretario nazionale USIGRAI, Vittorio Di Trapani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera, per la seduta del 16 giugno 2014, la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 9 aprile 2014 (DOC. XXIII, n.1). Informa inoltre che anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha inserito la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta del 17 giugno 2014.

Comunica inoltre che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella scorsa riunione, nei giorni giovedì 26 e venerdì 27 giugno si svolgerà una missione a Torino. Nel mese di luglio si svolgeranno poi le programmate missioni a Imperia, a Cassano allo Jonio e a Bologna.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle sedute del 5 giugno e del 10 giugno 2014, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione a tempo parziale del dottor Antonio Del Coco, magistrato presso la Corte di appello di Lecce, del professore Renato Rolli, docente di diritto amministrativo, e di don Tonino Palmese, sacerdote, per i quali la presidenza ha avviato, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva della Commissione, le

procedure previste per l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ove necessario.

Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, Claudio Clemente

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, dottor Claudio Clemente, dedicata al tema della criminalità economica e al riciclaggio.

Claudio CLEMENTE, *Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia*, svolge una relazione al riguardo.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Laura GARAVINI (PD) e Andrea VECCHIO (SCPI) e i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (PI) e Luigi GAETTI (M5S) ai quali risponde il dottor Claudio CLEMENTE.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Clemente per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione dell'ing. Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il deputato Alessandro PAGANO (NCD), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 11 giugno 2014

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è svolto dalle ore 8 alle ore 8,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il dottor Sandro Momigliano è accompagnato dal dottor Piero Tommasino, Divisione finanza pubblica del Dipartimento economia

e statistica, dal dottor Giovanni Guazzarotti, Divisione struttura e intermediari finanziari del Dipartimento economia e statistica, e dal dottor Giampaolo Bargellini, Divisione stampa e relazioni esterne del Dipartimento risorse umane e organizzazione.

Svolge una relazione Sandro MOMIGLIANO, *titolare della Divisione finanza pubblica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Maria Grazia GATTI (PD), Sergio PUGLIA (M5S) e i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese.

Replica ai quesiti posti. Sandro MOMIGLIANO, *titolare della Divisione finanza pubblica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Sandro Momigliano per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 11 giugno 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, dottoressa Maria Maddalena Novelli, in qualità di esperto nelle materie di competenza

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Maria Maddalena NOVELLI, *direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luca FRUSONE (*M5S*), Laura RAVETTO, *presidente*, e Giorgio BRANDOLIN (*PD*).

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, Maria Maddalena NOVELLI e Silvia TAVAZZANI, *referente per l'intercultura dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio*.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,20.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 giugno 2014

**Plenaria
46ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO*

La seduta inizia alle ore 16,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il vice presidente ESPOSITO (NCD) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il deputato VILLECCO CALIPARI (PD) e i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S).

La seduta termina alle ore 17,15.